I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di: Roberto Zaccaria, già professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Firenze; Vittorio Angiolini, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano (in videoconferenza); Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca (in videoconferenza), Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università del Salento; Marco Ruotolo, professore di diritto costituzionale presso l'Università Roma Tre, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali » 10

Audizione informale, in videoconferenza, di Gianfranco Schiavone, Presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali » 10

Audizione informale di Maria Acierno, Presidente della prima sezione civile della Corte di cassazione, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali » 10

Audizione informale di Stefano Soliman, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali » 10

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 11

Sull'ordine dei lavori 11

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-*bis* Governo *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 12

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 16

ALLEGATO 2 (Proposta di relazione alternativa presentata dal gruppo Partito Democratico) .. 19

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. C. 1917 cost. Governo, C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone *(Seguito dell'esame e rinvio)* 14

ALLEGATO 3 (Proposte emendative presentate) 22

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 15

ALLEGATO 4 (Proposte emendative presentate) 40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 15

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 novembre 2024.

Audizione informale di: Roberto Zaccaria, già professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Firenze; Vittorio Angiolini, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano (in videoconferenza); Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca (in videoconferenza), Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università del Salento; Marco Ruotolo, professore di diritto costituzionale presso l'Università Roma Tre, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 11.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di Gianfranco Schiavone, Presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.

Audizione informale di Maria Acierno, Presidente della prima sezione civile della Corte di cassazione, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.30.

Audizione informale di Stefano Soliman, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 novembre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Emanuele Prisco.

La seduta comincia alle 13.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che il deputato Giovanni Maiorano, appartenente al Gruppo di Fratelli d'Italia, è entrato a far parte della Commissione. Comunica che di conseguenza la consistenza numerica della Commissione è aumentata di un'unità, passando da trentuno a trentadue componenti.

Alfonso COLUCCI (M5S) chiede chiarimenti in ordine a tale incremento.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che la variazione nella composizione della Commissione è stata disposta dal Presidente della Camera, su richiesta del gruppo Fratelli d'Italia.

Sull'ordine dei lavori.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel preannunciare l'intenzione di approfondire comunque la questione, rileva come il ciclo di audizioni svoltosi nella mattinata non abbia consentito il necessario approfondimento delle due proposte emendative presentate dal Governo al cosiddetto decreto-legge flussi, sia per la ristrettezza dei tempi sia per la compressione delle repliche dei soggetti auditi. Ricordato che una compressione della fase istruttoria si era già verificata nel momento in cui si era convenuto di limitare a due i soggetti da audire, segnala il fatto ancor più grave che l'esame delle proposte emendative del Governo da parte della Commissione Affari costituzionali sopperisce al mancato esame da parte del Senato del decreto-legge n. 158 del 2024. Sottolinea come il travaso del citato decreto-legge in quello attualmente all'esame della I Commissione, oltre a contraddire la corretta istruttoria degli atti legislativi, lede fortemente le prerogative istituzionali dei parlamentari. Fa quindi presente in primo luogo che tale situazione comporta una riduzione da sessanta a quarantacinque giorni dei tempi di esame del contenuto del decreto-legge n. 158 del 2024. In secondo luogo, cosa ancor più grave, si è verificata una compressione della fase delle audizioni sia quanto al numero dei soggetti auditi sia con riguardo all'andamento della seduta di stamattina. Chiede quindi al presidente di riaprire il ciclo di audizioni, consentendo ai deputati di svolgere i necessari approfondimenti.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) fa presente che, come già rilevato durante la scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei lavori di Commissione per il mese di novembre è inaccettabile per il Partito democratico dal momento che comporta una grave compressione dei tempi di esame, non soltanto con riguardo al cosiddetto decreto-legge flussi ma anche relativamente ad altri provvedimenti molto delicati, tra i quali in particolare quello relativo alla separazione delle carriere dei magistrati. Quanto alla proposta emendativa del Governo che trasfonde nel decreto-legge flussi il contenuto del cosiddetto decreto-legge Paesi sicuri e di cui era già chiara la complessità, rileva come alla luce del ciclo di audizioni odierno ci sia bisogno di approfondire ulteriormente la materia. Si associa quindi alla richiesta di svolgere un nuovo ciclo di audizioni, sottolineando come la scelta del Governo non possa andare a detrimento della discussione su un tema così delicato.

Filiberto ZARATTI (AVS) sottolinea l'importanza della questione, facendo presente che la proposta emendativa del Governo trasferisce il contenuto decreto-legge Paesi sicuri, i cui effetti si dispiegano immediatamente, in un provvedimento che scade in una data precedente. Rilevando la necessità che il decreto-legge n. 158 sia ritirato perché l'impianto possa funzionare, ritiene che la questione debba essere approfondita dal momento che a suo avviso ci troviamo in un regime di illegittimità quanto all'efficacia del provvedimento. Anche alla luce delle considerazioni svolte dai soggetti auditi, rileva come la complessità della questione non possa esaurirsi senza un ulteriore approfondimento attraverso un supplemento di audizioni.

Nazario PAGANO, *presidente*, rinvia la valutazione della richiesta avanzata dai gruppi di opposizione alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già prevista per la giornata di domani.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) chiede che nel frattempo venga differito il termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative del Governo fissato per la giornata di domani. Fa presente che un nuovo termine potrà essere fissato nella riunione dell'Ufficio di presidenza di domani, in esito alle valutazioni che emergeranno in ordine alla richiesta appena avanzata, sottolineando comunque l'esigenza di un supplemento di audizioni per la stesura delle proposte subemendative.

Alfonso COLUCCI (M5S) si associa alla richiesta della collega Bonafè, sottolineando come lo spirare del termine di domani per la presentazione dei subemendamenti renda di fatto irreversibile la situazione. Chiede quindi al presidente di disporre in ordine al differimento del predetto termine.

Nazario PAGANO, *presidente*, non ritenendo di posticipare il termine per la presentazione dei subemendamenti, rinvia la valutazione delle richieste avanzate dall'opposizione ad una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà convocata al termine delle sedute in sede referente previste per oggi.

Alessandro URZÌ (FDI) fa presente che il suo gruppo non ha intenzione di modificare la valutazione già fatta in ordine al prosieguo dell'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, pur non condividendo le valutazioni dei colleghi di opposizione, che hanno ritenuto insufficiente il ciclo di audizioni svoltosi in mattinata, dichiara di non voler impedire la discussione sulla questione posta. Pertanto ribadisce che una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avrà luogo all'esito delle sedute odierne.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

C. 2112-*bis* Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 ottobre.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 31 ottobre scorso è stato illustrato il contenuto del provvedimento e che alle ore 10 della giornata odierna è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e di ordini del giorno per le parti di competenza. Fa quindi presente che non sono stati presentati né emendamenti né ordini del giorno.

Dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole *(vedi allegato 1)*.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) presenta e illustra una proposta di relazione alternativa del Partito democratico *(vedi allegato 2)*, manifestando la contrarietà del suo gruppo alla manovra del Governo, che appare di breve respiro e priva di visione oltre che incapace di fornire risposte alle esigenze dei cittadini e inadeguata alle grandi sfide con le quali deve confrontarsi il nostro Paese, prime fra tutte il rilancio della crescita economica e il contrasto alle disuguaglianze. Riconosciuto che vengono rispettati i parametri del nuovo patto di stabilità e crescita, fa presente d'altra parte che non si prova nemmeno a porre le basi

per rilanciare l'economia. Quanto ai temi che, pur non essendo di competenza della Commissione Affari costituzionali, il Partito democratico considera particolarmente sensibili, rileva in particolare che la dotazione del fondo sanitario nazionale, pari al 6 per cento del prodotto interno lordo, raggiungerà il punto più basso mai toccato negli ultimi quindici anni, nonostante l'esperienza della recente epidemia da COVID che avrebbe dovuto indurre a destinare alla sanità ben altre risorse. Nel sottolineare la mancanza di una politica industriale, con riguardo agli ambiti di competenza della I Commissione rileva l'insufficienza delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego, a mala pena in grado di recuperare l'inflazione, e la reintroduzione del blocco del *turn over*, che si traduce in un indebolimento della pubblica amministrazione proprio nel momento in cui sarebbero necessarie nuove assunzioni di personale. Rivolgendosi anche ai colleghi di maggioranza, e in particolare a coloro che hanno fatto esperienze a livello di amministrazione locale, evidenzia il grave taglio delle risorse agli enti locali che alla fine del quinquennio sperimenteranno un taglio lineare di 7 miliardi di euro e quindi si troveranno nell'impossibilità di rispondere alle esigenze di *welfare* dei cittadini. Quanto poi alla questione della sicurezza, oggetto di numerosi decreti-legge nel corso della legislatura, rileva come non sia destinato neanche un euro alla sicurezza urbana né all'assunzione di personale delle forze di polizia, il cui rinnovo contrattuale è rinviato *sine die*, senza contare la mancanza di risorse per la cybersicurezza. Aggiunge che non sono previste risorse nemmeno per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonostante la priorità apparentemente attribuita dal Governo alla materia, segno a suo avviso che l'autonomia differenziata si farà senza creare le condizioni per evitare la spaccatura del Paese. Per tutte queste ragioni, relative sia alla mancanza di visione della manovra nel suo complesso, sia all'insufficiente trattamento delle materie di competenza della Commissione Affari costituzionali, preannuncia il convinto voto contrario del Partito democratico alla proposta di relazione del relatore.

Alfonso COLUCCI (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

Sottolinea come gli ultimi dati trimestrali facciano registrare una crescita del PIL pari allo 0,4 per cento, consolidando la tendenza, già manifestatasi nei tre trimestri precedenti, di una crescita nettamente inferiore all'1 per cento preventivato dal Governo.

Rileva come tale tendenza negativa produca quali conseguenze un aumento della tassazione e una diminuzione dei servizi. In particolare, richiama l'attenzione sull'insufficienza delle risorse destinate alla sanità, che si traduce nell'aumento dei tempi di attesa e nella diminuzione delle prestazioni, con conseguenti vantaggi, non casuali ma frutto di una scelta, per la sanità privata.

Stigmatizza il definanziamento del comparto dell'istruzione e di quello degli enti territoriali, che registra, in particolare, una diminuzione di risorse pari a 800 milioni di euro. Rileva, inoltre, come l'aumento delle pensioni minime sia previsto in una misura irrisoria, pari a 3 euro al giorno, e stigmatizza la mancata indicizzazione delle pensioni medie, osservando come il Governo, nel contempo, sprechi 1 miliardo di euro per l'attuazione del Protocollo sui migranti con l'Albania, del quale appare sempre più evidente il fallimento.

Rileva, inoltre, come si riduca il *turn over* nella pubblica amministrazione, in quanto si prevedono tre assunzioni ogni quattro unità di personale cessate dal servizio, e come in tal modo si riducano ulteriormente le prospettive occupazionali dei giovani.

Alla luce di tali considerazioni, ribadisce il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione favorevole formulata dal relatore.

Filiberto ZARATTI (AVS) osserva come da parte della maggioranza non vi sia evidentemente la piena consapevolezza del momento drammatico che sta vivendo il

nostro Paese, che fa registrare i salari più bassi in Europa, una crescita che si attesta al di sotto dello 0,5 per cento e che è dunque nettamente inferiore all'1 per cento preventivato dal Governo, l'aumento del debito pubblico e una situazione occupazionale precaria.

Richiama, in particolare, l'attenzione, anche alla luce dei recenti tragici avvenimenti verificatisi in Spagna, sull'esiguità delle risorse in materia ambientale e per la messa in sicurezza delle persone e dei beni, rilevando come gli investimenti per l'ambiente ammontino a 1 miliardo e 100 milioni di euro. Sottolinea parimenti l'inadeguatezza delle risorse destinate alla ricerca, pari a 1 miliardo e 200 milioni euro, e all'istruzione, pari a 1 miliardo, a fronte di un aumento delle spese militari che peraltro non è neppure contabilizzato. Al riguardo, fa presente come sia prevista una spesa di 16 miliardi di euro per l'acquisto di aerei militari e di 23 miliardi per l'ammodernamento delle forze corazzate, nell'ambito di una politica che definisce da economia di guerra.

Ribadisce conclusivamente come la legge di bilancio non affronti le reali emergenze del Paese, quali la ricerca, l'istruzione, la condizione giovanile, il clima, e dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che, in caso di approvazione della proposta di relazione del relatore, risulterà preclusa la proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo del Partito democratico.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della relazione, il deputato Alessandro Urzì è nominato relatore presso la V Commissione, per riferirvi. Avverte altresì che la proposta di relazione alternativa presentata dal gruppo PD sarà trasmessa alla Commissione Bilancio come relazione di minoranza del gruppo PD.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 novembre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.55.

Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.
C. 1917 cost. Governo, C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone.

(Seguito dell'esame e rinvio.).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 ottobre.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che il 23 ottobre scorso è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative. Ne risultano pervenute 262 *(vedi allegato 3)*.

A tale proposito, fa presente che, con riferimento ai progetti di legge, il Presidente, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, dichiara l'inammissibilità di proposte emendative che siano relative ad argomenti « affatto estranei all'oggetto della discussione » che, nel caso di specie, afferisce esclusivamente alle modifiche costituzionali relative alla magistratura.

La Presidenza ritiene quindi inammissibili le seguenti proposte emendative: Iezzi 7.02, che reca modifiche agli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporti tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento giuridico dell'Unione europea; Iezzi 7.03, che modifica la legge costituzionale n. 87 del 1953, imponendo che il giudice, qualora ravvisi un contrasto tra una norma nazionale e una norma europea

direttamente applicabile, sollevi questione di legittimità costituzionale.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame è fissato alle ore 15 della giornata odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
C. 2088 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio.).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 ottobre.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che alle ore 16 di martedì 29 ottobre è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e ne sono state presentate 303 *(vedi allegato 4)*. Avverte che il Governo ha successivamente presentato le proposte emendative 4.7 e 12.09 *(vedi allegato 4)*, in relazione alle quali il termine per la presentazione di proposte subemendative scadrà domani, mercoledì 6 novembre, alle ore 12.

Relativamente alle proposte emendative a oggi presentate, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

In considerazione del fatto che il decreto-legge reca misure in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, misure volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-*bis* del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso, disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, la Presidenza ritiene inammissibili le seguenti proposte emendative: Boschi 1.01, che modifica la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante la disciplina in materia di cittadinanza; Alfonso Colucci 2.03, che introduce una deroga ai contratti collettivi di settore agro-alimentare e della pesca, compresi i lavoratori stagionali, per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro e tutelare la salute dei lavoratori del comparto.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame è fissato alle ore 15 della giornata odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 5 novembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-*bis* Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (C. 2112-*bis* Governo);

rilevato, per quanto riguarda la Sezione I, che:

l'articolo 18, comma 2, interviene in merito alle risorse da destinare per l'incremento del finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, stabilito nella misura di 55,3 milioni di euro a decorrere dal 2025, a valere sulle risorse stanziate dal comma 1 per complessivi 112,1 milioni di euro;

l'articolo 110, comma 4, lettera *a)* prevede una riduzione del *turn over* per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso la riduzione del 25 per cento delle facoltà assunzionali per l'anno 2025 previste dal comma 9-*bis* dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al fine di conseguire, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, un effetto di risparmio pari a 89.684.131 euro;

l'articolo 111, comma 1, introduce alcuni tetti ai compensi a carico delle finanze pubbliche spettanti a una serie di soggetti, stabilendo, in particolare:

un tetto di importo pari a 120.000 euro annui ai compensi spettanti agli organi amministrativi di vertice, nominati a partire dal 1° gennaio 2025, delle amministrazioni pubbliche – escluse le autorità amministrative indipendenti e le società a controllo pubblico – e dei soggetti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica;

l'individuazione degli organi amministrativi di vertice destinatari della predetta disposizione mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione; con il medesimo decreto è stabilita altresì la percentuale di riduzione da applicare agli importi dei compensi base e massimi da attribuire agli organi di amministrazione e controllo delle amministrazioni pubbliche, comprese le autorità indipendenti (con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle società);

per gli organi amministrativi di vertice dei soggetti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica, l'applicazione della disposizione agli enti, agli organismi e alle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico dello Stato di entità significativa, individuata in sede di prima applicazione in 100.000 euro annui e successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione;

l'articolo 111, comma 2, reca la definizione di organi amministrativi di vertice, precisando che tali si intendono quelli di amministrazione attiva e consultiva degli enti e degli organismi di cui al comma 1, comunque denominati dai rispettivi ordinamenti, organizzati anche in forma collegiale;

l'articolo 111, comma 3, stabilisce ulteriori limiti ai compensi dei soggetti che

sono legati da un rapporto di servizio con un'amministrazione pubblica e che, anche laddove risultino posti in fuori ruolo, distacco o aspettativa, mantengono un trattamento retributivo da parte dell'amministrazione di propria appartenenza, stabilendo che, laddove tali soggetti risultino titolari di cariche negli organi di vertice degli enti a cui si applica il tetto introdotto al comma 1, e comunque in quelli di tutti gli enti ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la misura del compenso percepito per l'incarico ricoperto non potrà essere superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico in loro godimento;

l'articolo 111, comma 3, prevede altresì che coloro che percepiscono compensi per le cariche ricoperte nell'ambito di società partecipate o enti strumentali, che risultino cumulabili con i compensi dai medesimi percepiti per incarichi svolti in via principale negli organi amministrativi di vertice di cui al comma 1, negli organi di amministrazione delle società di cui alla sezione Amministrazioni centrali dell'elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT o negli organi di amministrazione delle società interamente possedute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, escluse le società quotate e le loro controllate, a decorrere dal 1° gennaio 2025 non possono, per gli incarichi ricoperti in società partecipate o enti strumentali, percepire compensi di importo complessivamente superiore al 25 per cento di quelli ad essi spettanti per l'incarico svolto in via principale;

le disposizioni di cui all'articolo 111, ai sensi del comma 4 dell'articolo medesimo, non si applicano agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, alle regioni e alle province autonome, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti previdenziali di diritto privato, all'ISTAT, all'INPS, all'INAIL e alle agenzie fiscali;

le disposizioni di cui all'articolo 111 non si applicano altresì, ai sensi del comma 4, ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per l'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di rapporti di lavoro subordinato, erogati dalle autorità amministrative indipendenti, dagli enti pubblici economici e dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, quali i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e i procuratori dello Stato, il personale militare e della Polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, i dipendenti degli enti che svolgono attività in materia di tutela del risparmio, di esercizio della funzione creditizia e valutaria, di vigilanza sulle società e la borsa e di tutela della concorrenza e del mercato, il personale (anche di livello dirigenziale) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (con esclusione del personale volontario), il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, i professori e i ricercatori universitari (a tempo indeterminato o determinato);

secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge, l'intervento normativo recato dall'articolo 111 nel suo complesso determinerà prevedibili conseguenze positive in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, i cui effetti potranno, tuttavia, essere colti solo a consuntivo, nel medio termine;

l'articolo 123 incrementa di 200 milioni di euro per il 2025 le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza dei migranti;

rilevato, per quanto riguarda la Sezione II, che:

le principali previsioni di spesa di competenza della I Commissione si rinvengono, in via prevalente, nello stato di pre-

visione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella n. 8), nonché in altri programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella n. 2);

il disegno di legge autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, spese finali, in termini di competenza, pari a 30.976 milioni di euro nel 2025, a 29.700 milioni di euro per il 2026 e 30.129 milioni di euro per il 2027;

gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'interno autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2025, in misura pari al 3,4 per cento della spesa finale del bilancio statale;

considerati gli oneri per il rimborso delle passività finanziarie (ossia l'aggregato delle spese per l'estinzione dei prestiti contratti dallo Stato), che ammontano a 22,7 milioni nel 2025, le spese complessive per il Ministero risultano pari a circa 30.999 milioni di euro;

la maggior entità delle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero è assorbita dalla Missione *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, che rappresenta circa il 50 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero;

le spese della Missione 3, che attiene ai programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, ammontano a 8.995,8 milioni per il 2025 nel bilancio integrato, con un decremento di 329,9 milioni, dovuto principalmente, al programma 3.1. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8);

la Missione *Soccorso civile*, articolata in due programmi di spesa, presenta uno stanziamento complessivo a legislazione vigente per il 2025 di circa 3.114 milioni di euro, in leggero aumento rispetto alla legge di bilancio 2024, che recava uno stanziamento di 3.040;

la Missione *Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti* – consistente nell'unico programma 5.1 *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose* (27.2) – registra, per l'effetto cumulato delle modifiche operate dalle Sezioni I e II, un incremento di circa 170 milioni di euro (pari al 7,9 per cento del dato a legislazione vigente);

assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), quali la Missione « Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri », le cui spese, considerando gli effetti della manovra (Sezione I e Sezione II), ammontano a 3 miliardi e 615 milioni per il 2025; ulteriori stanziamenti di minore entità, relativi al programma « Rapporti con le confessioni religiose », al programma « Protezione sociale per particolari categorie », al capitolo relativo al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nell'ambito della Missione « Ordine pubblico e sicurezza »; previsioni di competenza destinate all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), alla Scuola nazionale dell'amministrazione – SNA, all'ISTAT e all'Agenzia per l'Italia digitale nell'ambito della Missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » e alla Corte dei conti nell'ambito del programma « Giurisdizione e controllo dei conti pubblici »,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-*bis* Governo.

PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO

La I Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

con una dimensione complessiva di circa 30 miliardi nel 2025, il disegno di legge di bilancio 2025 presentato dal Governo è una manovra di puro galleggiamento, senza visione e di brevissimo respiro, incapace di dare vere risposte alle persone e alle famiglie, inadeguata ad affrontare le grandi questioni del Paese, a rilanciare la crescita e a ridurre le disuguaglianze sociali;

al di là dell'approccio ragionieristico con cui si punta a rispettare i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita, la manovra è priva di organicità dal punto di vista strutturale, senza alcuna traccia di quelle strategie anticicliche ed espansive che servirebbero a rilanciare la nostra economia e delle riforme profonde di cui avrebbero bisogno i principali settori della vita del Paese, non discostandosi da quelle che l'hanno preceduta;

si rispettano i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita, ma non si prova nemmeno a porre le basi per rilanciare la crescita: la manovra produce un effetto espansivo dello 0,3 per cento nel 2025, 0 nel 2026, 0,1 per cento nel 2027, e nel triennio 2025-2027 la crescita italiana rimane ogni anno mediamente inferiore di 0,6 per cento-0,7 per cento alla crescita UE, ma si tratta probabilmente di stime ottimistiche visto che l'ISTAT ha appena certificato una economia ferma nel terzo trimestre, con una crescita acquisita pari allo 0,4 per cento, rendendo un miraggio il traguardo fissato dal Governo di una crescita dell'1 per cento a fine anno;

oltre a tutto ciò che non prevede, il provvedimento in esame colpisce anche per ciò che contiene di sbagliato e insufficiente;

per il 2025 la Sanità vede crescere il suo finanziamento di soli 1,3 miliardi di euro, assolutamente inadeguati persino per compensare gli aumenti inflazionistici e per affrontare l'aumento considerevole dei costi, di cui circa un miliardo vincolato al rinnovo del contratto 2025-2027 di Asl e Ospedali, senza traccia del maxi piano di assunzioni di medici e infermieri che in un triennio avrebbe dovuto portare nel Sistema sanitario nazionale 30 mila professionisti;

la dotazione di risorse del Fondo sanitario nazionale in rapporto al Pil scenderà al punto più basso mai toccato negli ultimi quindici anni, poco più del 6 per cento, un livello sempre più lontano da quello dei Paesi dell'area Ocse, che ci colloca agli ultimi posti in Europa e che determina un inevitabile incremento della spesa sanitaria privata delle famiglie, aumentata di 4,3 miliardi di euro nel 2023, una cifra tale da neutralizzare i vantaggi derivanti dall'accorpamento degli scaglioni dell'IRPEF;

la politica industriale è totalmente assente e non vengono rifinanziati strumenti essenziali come il Fondo di garanzia per le PMI, i contratti di sviluppo e gli accordi per l'innovazione; soprattutto, con una scelta assurda e gravissima per l'industria e i lavoratori del settore automotive, si opera un drastico taglio, per un totale di 4,55 miliardi di euro di definanziamento, al « Fondo automotive », istituito dal governo

Draghi con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2022 e di un miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, per il sostegno e la promozione della transizione verde, della ricerca e degli investimenti nel settore automotive, cui viene lasciata un finanziamento residuo complessivo di soli 1,2 miliardi di euro per il periodo 2025-2030, praticamente un azzeramento delle possibilità affrontare le sfide estremamente impegnative della transizione ecologica e digitale e della crescente competizione globale, che hanno invece bisogno di rilevanti politiche di sostegno;

la proroga per tre anni della deduzione Ires per il costo del lavoro compenserà solo in parte l'aggravio determinato dall'abolizione permanente dell'Ace, mantenendo il saldo della riforma fiscale per quanto riguarda le imprese in territorio fortemente negativo, mentre viene prevista una modifica peggiorativa della Web Tax, che non sarà più applicata solo alle grandi aziende multinazionali ma riguarderà tutti gli operatori del settore, dai giganti alle piccole imprese digitali, colpendo un ecosistema di imprese innovative vitale per il futuro del Paese;

un altro taglio drastico è quello alle agevolazioni ordinarie per le ristrutturazioni e l'efficienza energetica delle abitazioni (dall'attuale livello del 50 per cento per le ristrutturazioni e 65 per cento per l'efficienza energetica al 36 per cento per la prima casa e al 30 per cento per le altre abitazioni previsto nel 2026), che penalizzerà tantissime piccole imprese del settore dell'edilizia e spingerà nuovamente verso il nero e il sommerso;

sulle pensioni il disegno di legge contiene una vera e proprio presa in giro, con un ritocco invisibile delle pensioni minime di 3 euro al mese, 10 centesimi al giorno, a fronte di una situazione allarmante che vedeva 4.786.521 pensionati con una pensione inferiore a 1.000 euro al mese nel 2023, pari al 29,5 per cento del totale;

per quanto riguarda il pubblico impiego, le risorse stanziate per la contrattazione collettiva nazionale sono insufficienti, solo 1.755 milioni di euro per il 2025, 3.550 milioni di euro per il 2026 e 5.550 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, che corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente dell'1,8 per cento, del 3,6 per cento e del 5,4 per cento a regime, così da restare molto lontani dall'obiettivo del mero recupero dell'inflazione registrata dal 2022 al 2024, che ha sfondato il 17 per cento, mentre si reintroduce lo strumento del blocco del *turn over* per gli enti con più di 20 dipendenti, che si trasformerà in un pesante indebolimento delle pubbliche amministrazioni, tenuto conto delle croniche carenze e della stima di circa un milione di lavoratori pubblici che andranno in pensione da qui al 2030;

esce nuovamente penalizzato il Mezzogiorno: il credito d'imposta ZES viene prorogato per il 2025, ma con una dotazione di risorse dimezzata rispetto all'anno precedente: 1,6 miliardi anziché 3,27, mentre le risorse derivanti dalla fine della decontribuzione Sud, che comporterà un aggravio del costo del lavoro per le imprese che operano nel Meridione di ben 12,4 miliardi di euro nel triennio 2025-2027, vengono solo in parte destinate al Mezzogiorno mediante l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi volti a mitigare il divario nell'occupazione e nello sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate, il cui funzionamento concreto è tutto da definire;

rispetto alle tematiche ecologiche si torna indietro di decenni, senza nuove risorse per salvaguardare l'ambiente e contrastare il dissesto idrogeologico e misure per limitare i mutamenti climatici, nonostante i numerosi eventi estremi che hanno ripetutamente devastato il Paese nei mesi scorsi;

anche per la scuola si riduce l'organico di potenziamento introdotto dalla « Buona Scuola » del 2015 e si procede solo con tagli: di 5.660 posti da docente e di 2.174 unità di personale amministrativo e tecnico: per gli insegnanti che fanno da supporto per il potenziamento dell'autonomia scolastica, che sono circa 14 mila, di

tratta di una riduzione di oltre un terzo, con le scuole che saranno costrette a tagliare attività di sostegno ai ragazzi, a cominciare da quelle di potenziamento didattico. La riduzione del personale Ata, quando già si era in presenza di una grandissima sofferenza negli organici, significa mettere ancora più in difficoltà le scuole anche rispetto alla realizzazione dei progetti del PNRR;

sul piano del reperimento delle risorse, oltre ai tagli ai Ministeri, che ammontano a circa 7,7 miliardi in tre anni, con tutte le prevedibili conseguenze che ricadranno sul personale e sui cittadini, la tanto sbandierata « tassa sugli extraprofitti » per istituti di credito e assicurazioni è solo una mera anticipazione di imposte, che saranno recuperate nella prossima legislatura;

ai deludenti risultati dei due anni di Governo e alle altrettanto deludenti previsioni di crescita concorrono le scelte poste al centro dell'azione dell'esecutivo, tra cui:

l'assenza di interventi di politica economica in grado di sostenere efficacemente l'economia italiana;

la mancata previsione di misure strutturalmente orientate al recupero del potere d'acquisto dei redditi;

una politica fiscale iniqua, frammentata e categoriale, senza alcun riferimento a un disegno complessivo e razionale, e una lunga sequenza di sanatorie e condoni fiscali, che hanno l'oggettivo effetto di legittimare l'evasione fiscale;

la rinuncia a una efficace azione di *spending review* in favore di una politica fatta di tagli che hanno colpito e continueranno a colpire ambiti essenziali e settori strategici con ricadute sui soggetti economicamente più deboli;

è necessario esprimere un giudizio estremamente negativo su una manovra lontana da ciò che sarebbe stato necessario per il bene del Paese e degli italiani;

considerato inoltre che la manovra introduce ulteriori e insostenibili tagli per gli enti territoriali, che ammontano a circa 7 miliardi e 780 milioni di euro nel prossimo quinquennio e vanno a sommarsi a quelli già previsti a legislazione vigente, con effetti devastanti per i cittadini, perché le amministrazioni territoriali saranno costrette a tagliare ancora la manutenzione degli immobili pubblici, i servizi alla collettività, i sussidi alle famiglie, la scuola, i trasporti e, soprattutto, i servizi socio-assistenziali,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO.

Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

ALLEGATO 3

Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. C. 1917 cost. Governo, C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.

1.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho.

Sopprimerlo.

*** 1.2.** Alfonso Colucci, Cafiero De Raho, Alifano, Auriemma.

*** 1.3.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*** 1.4.** Zaratti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifica all'articolo 101 della Costituzione)

1. All'articolo 101, secondo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed esercitano le loro funzioni in modo equo, obiettivo ed imparziale ».

1.01. Zaratti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifica all'articolo 101 della Costituzione)

1. All'articolo 101, secondo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sono indipendenti e autonomi nelle loro decisioni ».

1.02. Zaratti.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2.1.** Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Cafiero De Raho.

*** 2.2.** Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*** 2.5.** Zaratti.

Al comma 1, sostituire la parola: disciplinano *con la seguente:* regolamentano.

2.6. Zaratti.

Al comma 1, sostituire le parole: le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti *con le seguenti:* le carriere dei magistrati.

2.7. Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, sostituire le parole: le distinte *con le seguenti:* le separate funzioni e.

2.8. Zaratti.

Al comma 1, sostituire le parole: le distinte *con le seguenti:* le separate.

2.9. Zaratti.

Al comma 1, dopo le parole: le distinte *aggiungere le seguenti:* funzioni e.

2.10. Zaratti.

ART. 3.

Sopprimerlo.

*** 3.1.** Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Cafiero De Raho.

*** 3.2.** Cuperlo, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*** 3.3.** Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il primo, il secondo e il terzo comma.

3.4. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il primo, il secondo e il quarto comma.

3.5. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il primo, il secondo e il quinto comma.

3.6. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il primo, il secondo e il sesto comma.

3.7. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il primo, il secondo e il settimo comma.

3.8. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il primo, il terzo e il quarto comma.

3.9. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il primo, il terzo e il quinto comma.

3.10. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il primo, il terzo e il sesto comma.

3.11. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il primo, il terzo e il settimo comma.

3.12. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il primo, il quarto e il quinto comma.

3.13. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il primo, il quarto e il sesto comma.

3.14. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il primo, il quarto e il settimo comma.

3.15. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il primo, il quinto e il sesto comma.

3.16. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il primo, il quinto e il settimo comma.

3.17. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il primo, il sesto e il settimo comma.

3.18. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il primo e il secondo comma.

3.19. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il primo e il terzo comma.

3.20. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il primo e il quarto comma.

3.21. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il primo e il quinto comma.

3.22. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il primo e il sesto comma.

3.23. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il primo e il settimo comma.

3.24. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il primo comma.

*** 3.25.** Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma..

*** 3.26.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », primo comma, sostituire le parole: un ordine autonomo *con le seguenti*: una organizzazione autonoma.

3.27. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », primo comma, sostituire le parole: un ordine *con le seguenti*: un ordinamento.

3.28. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », primo comma, dopo le parole: ordine autonomo *aggiungere la seguente*: , libero.

3.29. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », primo comma, sostituire le parole: altro potere *con le seguenti*: altra autorità.

3.30. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », primo comma, dopo le parole: altro potere *aggiungere le seguenti*: sia legislativo che esecutivo.

3.31. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », primo comma, dopo le parole: altro potere *aggiungere le seguenti*: anche legislativo.

3.32. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », primo comma, dopo le parole: altro potere *aggiungere le seguenti*: anche esecutivo.

3.33. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », primo comma, dopo le parole: altro potere *aggiungere le seguenti*: o autorità.

3.34. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », primo comma, sopprimere le parole: ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.

3.35. Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », primo comma, dopo le parole: è composta *aggiungere le seguenti:* in modo paritario.

3.36. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », primo comma, dopo le parole: è composta *aggiungere le seguenti:* in numero paritario.

3.37. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », primo comma, dopo le parole: è composta *aggiungere la seguente*: paritariamente.

3.38. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il secondo, il terzo e il quarto comma.

3.39. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il secondo, il terzo e il quinto comma.

3.40. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il secondo, il terzo e il sesto comma.

3.41. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il secondo, il terzo e il settimo comma.

3.42. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il secondo, il quarto e il quinto comma.

3.43. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il secondo, il quarto e il sesto comma.

3.44. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il secondo, il quarto e il settimo comma.

3.45. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il secondo, il quinto e il sesto comma.

3.46. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il secondo, il quinto e il settimo comma.

3.47. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il secondo, il sesto e il settimo comma.

3.48. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il secondo e il terzo comma.

3.49. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il secondo e il quarto comma.

3.50. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il secondo e il quinto comma.

3.51. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il secondo e il sesto comma.

3.52. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il secondo e il settimo comma.

3.53. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il secondo comma.

*** 3.54.** Alfonso Colucci, Cafiero De Raho, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*** 3.55.** Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*** 3.56.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », secondo comma, sostituire le parole: giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti *con le seguenti:* è presieduto.

3.57. Di Biase, Bonafè, Cuperlo, Serracchiani, Gianassi, Mauri, Fornaro, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il terzo, il quarto e il quinto comma.

3.58. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il terzo, il quarto e il sesto comma.

3.59. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il terzo, il quarto e il settimo comma.

3.60. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il terzo, il quinto e il sesto comma.

3.61. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il terzo, il quinto e il settimo comma.

3.62. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il terzo, il sesto e il settimo comma.

3.63. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il terzo e il quarto comma.

3.64. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il terzo e il quinto comma.

3.65. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il terzo e il sesto comma.

3.66. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il terzo e il settimo comma.

3.67. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il terzo comma.

*** 3.68.** Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano.

*** 3.69.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*** 3.70.** Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il quarto, il quinto e il sesto comma.

3.71. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il quarto, il quinto e il settimo comma.

3.72. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il quarto, il sesto e il settimo comma.

3.73. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il quarto e il quinto comma.

3.74. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il quarto e il sesto comma.

3.75. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il quarto e il settimo comma.

3.76. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il quarto comma.

*** 3.77.** Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma.

*** 3.78.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sostituire il quarto comma con il seguente: Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i giudici ordinari, per il Consiglio superiore della magistratura giudicante, e tra i pubblici ministeri ordinari, per il Consiglio superiore della magistratura requirente, con le modalità stabilite dalla legge e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso « Art. 104 », apportare le seguenti modificazioni:

al quinto comma sopprimere le parole: mediante sorteggio dall'elenco compilato*;*

sopprimere il sesto comma.

3.79. Boschi, Giachetti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sostituire il quarto comma con il seguente: Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

3.80. Bonafè, Di Biase, Cuperlo, Serracchiani, Gianassi, Mauri, Fornaro, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », quarto comma, sostituire le parole: altri componenti sono estratti a sorte *con le seguenti:* altri componenti, nel rispetto della parità di genere, sono nominati.

3.81. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », quarto comma, dopo le parole: altri componenti *aggiungere le seguenti:* nel rispetto della parità di genere.

3.82. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », quarto comma, sostituire le parole: estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di *con le seguenti*: eletti per un terzo tra;.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma:

sopprimere le parole: che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione,;

sostituire le parole: rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, *con le seguenti:* tra tutti i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie.

3.83. Gianassi, Di Biase, Bonafè, Cuperlo, Serracchiani, Mauri, Fornaro, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », quarto comma, dopo le parole: da un elenco *ag-*

giungere le seguenti: nel rispetto dalla parità di genere.

3.84. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », quarto comma, dopo le parole: di avvocati *aggiungere le seguenti:* iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

3.85. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », quarto comma, dopo le parole: di avvocati *aggiungere le seguenti:* patrocinanti in cassazione da almeno tre anni.

3.86. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », quarto comma, dopo le parole: di avvocati *aggiungere le seguenti:* patrocinanti in cassazione.

3.87. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », quarto comma, dopo le parole: con almeno quindici anni di esercizio *aggiungere le seguenti:* e iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

3.88. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », quarto comma, sostituire le parole: nel numero *con la seguente:* paritariamente.

3.89. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », quarto comma, dopo le parole: nel numero *aggiungere le seguenti:* e nel rispetto della parità di genere.

3.90. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: approvata a maggioranza qualificata.

3.91. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il quinto, il sesto e il settimo comma.

3.92. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il quinto e il sesto comma.

3.93. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il quinto e il settimo comma.

3.94. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il quinto comma.

*** 3.95.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho.

*** 3.96.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*** 3.97.** Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sostituire il quinto comma con il seguente: Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

3.98. Cuperlo, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Mauri, Fornaro, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », quinto comma, sostituire le parole: il proprio vicepresidente *con le seguenti:* due vicepresidenti nel rispetto della parità di genere.

3.99. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », quinto comma, sopprimere le parole: tra i componenti designati mediante sorteggio dall'e-

lenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

3.100. Bonafè, Di Biase, Cuperlo, Serracchiani, Gianassi, Mauri, Fornaro, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », quinto comma, sostituire le parole: designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune *con le seguenti:* eletti.

3.101. Lacarra, Bonafè, Di Biase, Cuperlo, Serracchiani, Gianassi, Mauri, Fornaro, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », quinto comma, sopprimere le parole: mediante sorteggio.

3.102. Bonafè, Di Biase, Cuperlo, Serracchiani, Gianassi, Mauri, Fornaro, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il sesto e il settimo comma.

3.103. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il sesto comma.

*** 3.104.** Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci.

*** 3.105.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*** 3.106.** Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sostituire il sesto comma con il seguente: I componenti durano in carica quattro anni e l'incarico non può essere rinnovato.

3.107. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sesto comma, sostituire le parole: designati mediante sorteggio *con le seguenti:* eletti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sesto comma, sopprimere le parole: e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

3.108. Bonafè, Di Biase, Cuperlo, Serracchiani, Gianassi, Mauri, Fornaro, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sesto comma, sopprimere le parole: mediante sorteggio.

3.109. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incarico non può essere rinnovato.

3.110. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », sopprimere il settimo comma.

*** 3.111.** Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Cafiero De Raho.

*** 3.112.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », settimo comma, dopo le parole: far parte del Parlamento *aggiungere le seguenti:* , del Parlamento europeo, del Governo.

3.113. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 104 », settimo comma, dopo le parole: Consiglio regionale *aggiungere le seguenti:* , della Giunta e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

3.114. Zaratti.

ART. 4.

Sopprimerlo.

*** 4.1.** Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma.

*** 4.2.** Gianassi, Bonafè, Di Biase, Cuperlo, Serracchiani, Mauri, Fornaro, Lacarra, Scarpa.

*** 4.3.** Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo, il secondo e il terzo comma.

4.4. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo, il secondo e il quarto comma.

4.5. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo, il secondo e il quinto comma.

4.6. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo, il secondo e il sesto comma.

4.7. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo, il secondo e il settimo comma.

4.8. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo, il secondo e l'ottavo comma.

4.9. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo, il terzo e il quarto comma.

4.10. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo, il terzo e il quinto comma.

4.11. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo, il terzo e il sesto comma.

4.12. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo, il terzo e il settimo comma.

4.13. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo, il terzo e l'ottavo comma.

4.14. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo, il quarto e il quinto comma.

4.15. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo, il quarto e il sesto comma.

4.16. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo, il quarto e il settimo comma.

4.17. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo, il quarto e l'ottavo comma.

4.18. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo, il quinto e il sesto comma.

4.19. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo, il quinto e il settimo comma.

4.20. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo, il sesto e il settimo comma.

4.21. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo, il sesto e l'ottavo comma.

4.22. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo, il settimo e l'ottavo comma.

4.23. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo e il secondo comma.

4.24. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo e il terzo comma.

4.25. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo e il quarto comma.

4.26. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo e il quinto comma.

4.27. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo e il sesto comma.

4.28. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo e il settimo comma.

4.29. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo e l'ottavo comma.

4.30. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il primo comma.

*** 4.31.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho.

*** 4.32.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », primo comma, dopo le parole: i trasferimenti, *aggiungere le seguenti:* le sanzioni disciplinari,.

4.33. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », primo comma, dopo le parole: i trasferimenti, *aggiungere le seguenti:* le promozioni,.

4.34. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », primo comma, sostituire le parole: valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati *con le seguenti:* promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici, nonché altre competenze attribuite con legge costituzionale.

Conseguentemente, sopprimere i commi dal secondo all'ottavo.

4.35. Boschi, Giachetti.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il secondo, il terzo e il quarto comma.

4.36. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il secondo, il terzo e il quinto comma.

4.37. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il secondo, il terzo e il sesto comma.

4.38. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il secondo, il terzo e il settimo comma.

4.39. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il secondo, il terzo e l'ottavo comma.

4.40. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il secondo, il quarto e il quinto comma.

4.41. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il secondo, il quarto e il sesto comma.

4.42. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il secondo, il quarto e il settimo comma.

4.43. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il secondo, il quarto e l'ottavo comma.

4.44. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il secondo, il quinto e il sesto comma.

4.45. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il secondo, il quinto e il settimo comma.

4.46. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il secondo, il quinto e l'ottavo comma.

4.47. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il secondo, il sesto e il settimo comma.

4.48. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il secondo, il sesto e l'ottavo comma.

4.49. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il secondo, il settimo e l'ottavo comma.

4.50. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il secondo e il terzo comma.

4.51. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il secondo e il quarto comma.

4.52. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il secondo e il quinto comma.

4.53. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il secondo e il sesto comma.

4.54. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il secondo e il settimo comma.

4.55. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il secondo e l'ottavo comma.

4.56. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il secondo comma.

*** 4.57.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*** 4.58.** Auriemma, Alfonso Colucci, Cafiero De Raho, Alifano.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il terzo, il quarto e il quinto comma.

4.59. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il terzo, il quarto e il sesto comma.

4.60. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il terzo, il quarto e il settimo comma.

4.61. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il terzo, il quarto e l'ottavo comma.

4.62. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il terzo, il quinto e il sesto comma.

4.63. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il terzo, il quinto e il settimo comma.

4.64. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il terzo, il quinto e l'ottavo comma.

4.65. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il terzo, il sesto e il settimo comma.

4.66. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il terzo, il sesto e l'ottavo comma.

4.67. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il terzo, il settimo e l'ottavo comma.

4.68. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il terzo e il quarto comma.

4.69. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il terzo e il quinto comma.

4.70. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il terzo e il sesto comma.

4.71. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il terzo e il settimo comma.

4.72. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il terzo e l'ottavo comma.

4.73. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il terzo comma.

*** 4.74.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*** 4.75.** Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », terzo comma, dopo le parole: è composta da quindici giudici *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto della parità di genere,.

4.76. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », terzo comma, dopo le parole: e avvocati *aggiungere le seguenti:* iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

4.77. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », terzo comma, dopo le parole: e avvocati *aggiungere le seguenti:* patrocinanti in cassazione.

4.78. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il quarto, il quinto e il sesto comma.

4.79. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il quarto, il quinto e il settimo comma.

4.80. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il quarto, il sesto e settimo comma.

4.81. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il quarto, il settimo e l'ottavo comma.

4.82. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il quarto e il quinto comma.

4.83. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il quarto e il sesto comma.

4.84. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il quarto e il settimo comma.

4.85. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il quarto e l'ottavo comma.

4.86. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il quarto comma.

*** 4.87.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*** 4.88.** Alfonso Colucci, Cafiero De Raho, Alifano, Auriemma.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », quarto comma, sopprimere le parole: estratti a sorte.

4.89. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il quinto, il sesto e il settimo comma.

4.90. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il quinto, il sesto e l'ottavo comma.

4.91. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il quinto e il sesto comma.

4.92. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il quinto e il settimo comma.

4.93. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il quinto e l'ottavo comma.

4.94. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il quinto comma.

*** 4.95.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*** 4.96.** Alifano, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Auriemma.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il sesto, il settimo e l'ottavo comma.

4.97. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il sesto e il settimo comma.

4.98. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il sesto e l'ottavo comma.

4.99. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il sesto comma.

*** 4.100.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*** 4.101.** Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Cafiero De Raho.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sesto comma, dopo le parole: di un Consiglio regionale *aggiungere le seguenti:* e della Giunta.

4.102. Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il settimo e l'ottavo comma.

4.103. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere il settimo comma.

*** 4.104.** Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma.

*** 4.105.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », sopprimere l'ottavo comma.

** **4.106.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

** **4.107.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho.

Al comma 1, capoverso « Art. 105 », ottavo comma, dopo le parole: e le relative sanzioni *aggiungere la seguente:* disciplinari.

4.108. Zaratti.

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5.1.** Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Cafiero De Raho.

* **5.2.** Bonafè, Di Biase, Cuperlo, Serracchiani, Gianassi, Mauri, Fornaro, Lacarra, Scarpa.

* **5.3.** Zaratti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. All'articolo 106 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo per concorsi separati. »;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La legge può prevedere la nomina di avvocati e di professori ordinari universitari in materie giuridiche a tutti i livelli della magistratura giudicante. ».

5.4. Boschi, Giachetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **5.5.** Gianassi, Bonafè, Di Biase, Cuperlo, Serracchiani, Mauri, Fornaro, Lacarra, Scarpa.

* **5.6.** Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

** **5.7.** Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Di Biase, Mauri, Fornaro, Lacarra, Scarpa.

** **5.8.** Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma.

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6.1.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho.

* **6.2.** Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Di Biase, Mauri, Fornaro, Lacarra, Scarpa.

* **6.3.** Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 107 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

6.4. Boschi, Giachetti.

ART. 7.

Sopprimerlo.

* **7.1.** Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Cafiero De Raho.

* **7.2.** Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Cuperlo, Di Biase, Mauri, Fornaro, Lacarra, Scarpa.

* **7.3.** Zaratti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 112 della Costituzione, dopo le parole: « Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale » sono aggiunte le seguenti: « nei casi e nei modi previsti dalla legge. ».

7.01. Boschi, Giachetti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le parole: « , nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. » sono soppresse.

2. All'articolo 11 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In ogni fase e tipo di giudizio, di ogni ordine e grado, la Costituzione non costituisce, in ogni sua previsione, fonte subordinata ai Trattati e agli altri atti dell'Unione europea. ».

7.02. Iezzi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. Alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

« Art. 23-*bis*.

1. Qualora nel corso di un giudizio l'autorità giurisdizionale ravvisi il contrasto tra una norma di legge o di un atto avente forza di legge e una norma europea direttamente applicabile, è tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale. ».

7.03. Iezzi.

ART. 8.

Sopprimerlo.

*** 8.1.** Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Cafiero De Raho.

*** 8.2.** Gianassi, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Di Biase, Mauri, Fornaro, Lacarra, Scarpa.

Sopprimere il comma 1.

**** 8.3.** Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma.

**** 8.4.** Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Cuperlo, Di Biase, Mauri, Fornaro, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, dopo le parole: Le leggi *aggiungere le seguenti:* , approvate a maggioranza qualificata,.

8.5. Zaratti.

Al comma 1, sostituire le parole: entro un anno *con le seguenti:* non prima di dieci anni.

8.6. Cuperlo, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Mauri, Fornaro, Lacarra, Scarpa.

Sopprimere il comma 2.

*** 8.7.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho.

*** 8.8.** Gianassi, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Di Biase, Mauri, Fornaro, Lacarra, Scarpa.

ALLEGATO 4

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Abolizione delle quote d'ingresso degli stranieri)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 21, comma 1:

1) le parole: « nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Nello stabilire tali criteri »;

2) le parole: « sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai » sono sostituite dalle seguenti: « sono definiti criteri preferenziali a favore dei »;

c) all'articolo 27, comma 1, alinea, le parole: « autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, » sono soppresse;

d) all'articolo 27-*ter*, comma 1, le parole: « , al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, » sono soppresse;

e) all'articolo 27-*quater*, comma 1, alinea, le parole: « , al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, » sono soppresse;

f) all'articolo 32, il comma 1-*quater* è abrogato;

g) all'articolo 37, comma 3, le parole: « nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e » sono soppresse.

01.01. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« Art. 22-*bis*. – *(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari)* – 1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri non comunitari nel sistema produttivo nazionale e a contra-

stare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiari di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.

6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.

8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente

articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera *f)*; lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.

10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

a) definizione degli *standard* di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

1.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Nelle more della ridefinizione delle procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro, per l'anno 2025, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, sulla base del fabbisogno del mercato del lavoro, determinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ivi comprese le associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico, quote di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I tempi per il rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono ridotti della metà e i medesimi sono rilasciati entro il limite delle quote predette.

1.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a)*, al numero 1), premettere il seguente:*

01) al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il visto di ingresso può essere rilasciato al cittadino

straniero anche in formato digitale e per via telematica. ».

1.4. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 2).*

*** 1.5.** Soumahoro.

*** 1.6.** Magi.

*** 1.7.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*** 1.8.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sopprimere il capoverso* 7-bis.

1.9. Zaratti.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

*b-*bis) all'articolo 5-*bis*, comma 1, lettera *a)*, le parole: « dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « dal decreto ministeriale 5 luglio 1975. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera *b)*, per le ipotesi ivi richiamate »;

b) *alla lettera* e), *numero 1.2), dopo la parola:* qualificata *aggiungere le seguenti:* . Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere è ammessa la presentazione di un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all'Allegato XIII – Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell'idoneità dell'alloggio è sufficiente l'indicazione del nominativo della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore.

1.10. Alessandro Colucci.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

c) all'articolo 5-*bis*, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Quando non sia possibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi non imputabili al lavoratore è consentito il rilascio dell'autorizzazione di permesso per attesa occupazione della durata di un anno. All'azienda che in assenza di giusta causa, di cessazione dell'attività o di decesso del datore di lavoro, non provveda alla stipula del contratto di soggiorno, ovvero alla revoca del nulla osta, è comminata la sanzione pecuniaria di euro 10.000 per ciascuna procedura di ingresso non finalizzata.

3-*ter*. Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte al Registro delle associazioni ed enti che operano in favore degli immigrati, I sezione, possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con prefetture e questure. »;

b) dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

*c-*bis) all'articolo 6, comma 1-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *c)*, sono premesse le seguenti:

« 0c) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

0c-bis) permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-*bis* »;

2) dopo la lettera *h*-bis), è aggiunta la seguente:

« *h*-bis.*1)* permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *d*-bis) ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, il comma 3 è abrogato.

1.11. Faraone, Boschi.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 6, comma 1-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *c)*, sono premesse le seguenti:

« *0c)* permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

0c-bis) permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-*bis* »;

1) dopo la lettera *h*-bis), è aggiunta la seguente:

« *h*-bis.*1)* permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *d*-bis) ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, il comma 3 è abrogato.

1.12. Gadda, Faraone, Boschi.

Al comma 1, lettera e), *al numero 1) premettere il seguente:*

01) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto al comma 2-*quater*, ».

Conseguentemente, alla medesima lettera e), *al numero 2), aggiungere il seguente capoverso:*

2-*quater*. Nella provincia autonoma di Bolzano la procedura di verifica, di rilascio oppure di diniego della domanda di autorizzazione al lavoro per i lavoratori stranieri è di competenza della Ripartizione Lavoro dell'amministrazione provinciale. A tal fine il Ministero dell'interno trasferisce i dati delle istanze presentate in via telematica alla provincia autonoma di Bolzano – Ripartizione Lavoro e garantisce l'accesso ai relativi dati. Le verifiche in materia di pubblica sicurezza continuano a essere di competenza del Ministero dell'interno.

1.13. Steger.

Al comma 1, lettera e), *numero 1.2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , da trasmettere telematicamente entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero sul territorio nazionale.

*** 1.14.** Gadda, Faraone, Boschi.

*** 1.15.** Serracchiani.

Al comma 1, lettera e), *numero 2), capoverso 2*-bis, *sostituire le parole:* con esito negativo *con le seguenti*: con esito positivo.

1.16. Zaratti.

Al comma 1, lettera e), *numero 2), capoverso 2*-bis, *sostituire le parole:* entro otto giorni *con le seguenti:* entro trenta giorni.

1.17. Zaratti.

Al comma 1, lettera e), *numero 2), capoverso 2-*bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La verifica di cui al comma 2 non si applica al settore domestico.

*** 1.18.** Gadda, Faraone, Boschi.

*** 1.19.** Serracchiani.

Al comma 1, lettera e), *numero 2), capoverso 2-*ter, *secondo periodo, dopo le parole:* se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile *aggiungere le seguenti:* nonché nelle specifiche ipotesi definite nell'ambito di circolare congiunta dei Ministeri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

1.20. Gadda, Faraone, Boschi.

Al comma 1, lettera e), *numero 2), capoverso* 2-ter, *terzo periodo, sostituire le parole:* per il reato di cui all'articolo 603-*bis con le seguenti:* per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-*bis*.

1.21. Zaratti.

Al comma 1, lettera e), *numero 2), capoverso 2-*ter, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, emanato entro il 31 gennaio 2025, sono stabiliti i criteri di non imputabilità al datore di lavoro della mancata sottoscrizione dei contratti di soggiorno di cui al primo periodo.

1.22. Onori, Pastorella.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), *numero 2), dopo il capoverso 2-*ter, *aggiungere il seguente:*

« 2-*quater*. Quando non sia stata possibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi non imputabili al lavoratore e comunque riconducibili all'accertato inadempimento dell'impresa è autorizzato il rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno. »;

b) alla lettera f):

1) *al numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In tali casi è consentita al di fuori delle quote la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ricorrendone le condizioni di cui al presente decreto legislativo.

2) *dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

6-*bis*) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-*bis*. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi di denaro e in attesa di rilascio di permesso di soggiorno è consentita l'apertura di conto corrente al lavoratore straniero in possesso di passaporto e che abbia già sottoscritto il contratto di soggiorno unitamente al datore di lavoro. ».

1.23. Gadda, Faraone, Boschi.

Al comma 1, lettera e), *numero 3), sostituire le parole:* di cui al medesimo comma *con le seguenti:* di trenta giorni.

1.24. Onori, Pastorella.

Al comma 1, lettera e), *sostituire il numero 4) con il seguente:*

4) dopo il comma 5-*quater,* è inserito il seguente:

« 5-*quinquies*. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto

di ingresso in Italia. In assenza di conferma del datore di lavoro entro il suddetto termine, il lavoratore straniero in possesso del nulla osta, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, per un periodo, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. »;

1.25. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera e), *numero 4), apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: dopo il comma 5-*quater*, è inserito il seguente: *con le seguenti:* dopo il comma 5-*quater*, sono inseriti i seguenti: ;

*b) dopo il capoverso 5-*quinquies*, aggiungere il seguente:*

5-*sexies*. Il termine massimo per il rilascio del nulla osta di cui al comma 5 è ridotto a 30 giorni per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine di cui all'articolo 23.

1.26. Alessandro Colucci.

Al comma 1, lettera e), *numero 4), capoverso 5-*quinquies*, primo periodo, sostituire le parole:* entro sette giorni *con le seguenti:* entro trenta giorni.

1.27. Onori, Pastorella.

Al comma 1, lettera e), *numero 4), capoverso 5-*quinquies*, primo periodo, sostituire le parole:* entro sette giorni *con le seguenti:* entro quindici giorni.

*** 1.28.** Zaratti.

*** 1.29.** Gadda, Faraone, Boschi.

*** 1.30.** Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, lettera e), *numero 4), capoverso 5-*quinquies*, primo periodo, sostituire le parole:* entro sette giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

1.31. Magi.

Al comma 1, lettera e), *numero 5), capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* Entro otto giorni *con le seguenti:* Entro trenta giorni.

1.32. Onori, Pastorella.

Al comma 1, lettera e), *numero 5), capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* Entro otto giorni *con le seguenti:* Entro ventuno giorni.

1.33. Gadda, Faraone, Boschi.

Al comma 1, lettera e), *numero 5), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

1.34. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, lettera e), *dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

5-*bis*) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì in tutti i casi in cui la procedura di ingresso non si conclude per motivi non

imputabili ai lavoratori e alle lavoratrici, ovvero nel caso della mancata sottoscrizione del datore di lavoro del contratto di soggiorno. ».

1.35. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera e)*, dopo il numero 5) aggiungere il seguente*:

5-*bis*) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi di denaro ed in attesa di rilascio di permesso di soggiorno è consentita l'apertura di conto corrente al lavoratore straniero in possesso di passaporto e che abbia sottoscritto il contratto di soggiorno unitamente al datore di lavoro ».

1.36. Battilocchio, Castiglione, Paolo Emilio Russo.

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

e-bis) all'articolo 23, dopo il comma 2-*bis*, aggiungere i seguenti:

« 2-*ter*. Per gli ingressi destinati ad apolidi e rifugiati riconosciuti dall'UNHCR o dalle autorità competenti nel Paese di primo asilo o di transito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi di proprie agenzie strumentali e società *in house*, promuove la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali e/o enti pubblici e privati con comprovata esperienza nei canali di ingresso legale per rifugiati. Tali accordi sono finalizzati a introdurre un meccanismo di controllo preventivo per la presentazione delle domande di nulla osta, assicurando la registrazione dei rifugiati e apolidi presso l'UNHCR o le autorità competenti nel Paese di primo asilo o di transito, e il rilascio prioritario di visti e permessi di soggiorno.

2-*quater*. Per gli apolidi e rifugiati ammessi con la quota di cui al comma precedente, è previsto il rilascio automatico di un documento di viaggio, ai sensi della Circolare 31 ottobre 1961, n. 48 "Titolo di viaggio per stranieri", della stessa durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e rinnovabile con esso, qualora non dispongano di un passaporto o di altro titolo di viaggio equipollente, o qualora abbiano fatto ingresso in Italia con un lascia-passare. ».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera i)*, aggiungere la seguente:*

i-bis) dopo l'articolo 29-*bis*, è inserito il seguente:

« Art. 29-*ter*. – *(Ricongiungimento familiare per apolidi e rifugiati ex articolo 23, comma 2-ter e 2-quater)* 1. Gli apolidi e rifugiati ammessi con la quota prevista all'articolo 23, commi 2-*ter* e 2-*quater* sono equiparati ai rifugiati riconosciuti in Italia dall'articolo 29-*bis* per le procedure di ricongiungimento familiare, ed hanno la possibilità di ottenere un visto di ingresso per motivi familiari della durata di due anni. ».

1.40. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

e-bis) all'articolo 23, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 39-*bis*.1, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata,

a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro, qualora sia scelta la procedura prevista all'articolo 22. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Qualora la procedura d'ingresso sia quella disciplinata dell'articolo 39-*bis*.1 i requisiti previsti dall'articolo 29, comma 3, lettera *b)* e dall'articolo 34 comma 3 si intendono assolti da una delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo qualora siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 27-*bis*, comma 2 lettere *b)* e *c)* o all'articolo 39 comma 3 lettera *a)*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22. ».

1.37. Gadda, Faraone, Boschi.

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) all'articolo 23:

1) al comma 2-*bis*:

1.1) al primo periodo, dopo le parole: « con le procedure di cui all'articolo 22 » sono inserite le seguenti: « o di cui all'articolo 39-*bis*.1 »;

1.2) al terzo periodo, dopo le parole: « della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro » sono aggiunte le seguenti: « ,qualora sia scelta la procedura prevista all'articolo 22 »;

1.3) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: « Qualora la procedura d'ingresso sia quella disciplinata dell'articolo 39-*bis*.1 i requisiti previsti dall'articolo 29, comma 3, lettera *b)* e dall'articolo 34 comma 3 si intendono assolti da una delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo qualora siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 27-*bis*, comma 2 lettere *b)* e *c)* o all'articolo 39 comma 3 lettera *a)*. »;

2) al comma 4-*ter*, primo periodo, sostituire le parole: « e 2024 » con le seguenti: « , 2024 e 2025 ».

1.38. Gadda, Faraone, Boschi.

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

*e-*bis) all'articolo 23, comma 2-*bis:*

1) all'ultimo periodo, le parole: « da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, » sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine massimo per il rilascio del nulla osta, da parte dello sportello unico per l'immigrazione, ai soggetti di cui al presente comma è ridotto a trenta giorni. ».

1.39. Onori, Pastorella.

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

*e-*bis) all'articolo 23, il comma 4-*ter* è sostituito dai seguenti:

« 4-*ter*. Per rispondere alle esigenze formative e occupazionali del sistema produttivo, le organizzazioni dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali o di categoria possono concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel

settore dell'immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine.

4-*quater*. Per favorire la formazione e l'integrazione dei lavoratori stranieri e coordinare l'attività delle imprese interessate, i progetti formativi di cui al comma precedente possono prevedere il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali territorialmente competenti.

4-*quinquies*. Nell'ambito della legge di bilancio è stabilito uno stanziamento annuale per promuovere i programmi formativi di cui ai commi precedenti, sulla base delle richieste del sistema delle imprese.

4-*sexies*. A completamento del corso di formazione di cui al comma 4-*ter*, previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso. ».

1.41. Onori, Pastorella.

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) all'articolo 23, comma 4-*ter*, primo periodo, le parole: « In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, » sono soppresse.

*** 1.42.** Onori, Pastorella.

*** 1.43.** Alessandro Colucci, Cavo.

Al comma 1, lettera f), *numero 4), primo periodo, sostituire le parole*: non oltre sessanta giorni *con le seguenti*: almeno centottanta giorni.

1.44. Zaratti.

Al comma 1, lettera f), *numero 4), primo periodo, sostituire le parole:* sessanta giorni *con le seguenti:* centottanta giorni.

1.45. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera f), *numero 4), primo periodo, sostituire le parole*: sessanta giorni *con le seguenti*: centoventi giorni.

1.46. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, lettera f), *numero 4), aggiungere infine il seguente periodo:* Il periodo di tempo che intercorre tra il termine finale del precedente contratto e la nuova opportunità di lavoro non incide sul calcolo complessivo del periodo di validità del nulla osta al lavoro.

1.47. Gadda, Faraone, Boschi.

Al comma 1, lettera h), *sostituire le parole:* Entro otto giorni *con le seguenti:* Entro quindici giorni.

1.48. Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera h), *aggiungere la seguente:*

h-bis) all'articolo 27, dopo il comma 1-*septies*, è aggiunto il seguente:

« 1-*octies*. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera *h)*, e 1-*septies* del presente articolo si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi da pesca, ai sensi dell'articolo 318, comma 3, del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. ».

1.49. Caramiello, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, lettera i), *al numero 1), premettere il seguente*: 01) al comma 6, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

1.50. Pastorella, Onori.

Al comma 1, lettera i), *dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

2-*bis*) al comma 18-*bis*:

a) dopo le parole: « del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, » sono

inserite le seguenti: « del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di garantire la più vasta divulgazione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscono, nei propri siti istituzionali, una sezione dedicata al rilascio della Carta blu EU ».

1.51. Pastorella, Onori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Qualora uno straniero, richiedente protezione internazionale, provenga da un paese di origine designato come sicuro ai sensi del comma 1, si applica quanto disposto dall'articolo 2-*bis*, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 relativamente all'eccezione per categorie di persone, se in tale paese di origine sono vigenti nell'ordinamento penale disposizioni per la criminalizzazione delle condotte relative a rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso adulte e consenzienti.

1.52. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023 *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1.54. Gadda, Faraone, Boschi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-*bis*.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-*bis*. Nei casi di cui alla lettera *b-bis)* del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-*ter*. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-*bis*, i soggetti di cui alla lettera *b-bis)* del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la fre-

quenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-*ter*. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-*bis*, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età »;

c) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *f-bis*) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale »;

d) all'articolo 9-*bis*, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori. »;

e) all'articolo 14, comma 1, le parole: « se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana » sono sostituite dalle seguenti: « non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica »;

f) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

« Art. 23-*bis*. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.

5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1,

lettera *b-bis)*, e dell'articolo 4, commi 2 e 2-*bis*, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.

Art. 23-*ter*. – 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini ».

Art. 1-*ter*.

(Disposizioni di coordinamento e finali)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare ».

2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: « carattere temporaneo » sono inserite le seguenti: « , per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile ».

4. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a coordinare, a riordinare e ad accorpare in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.

Art. 1-*quater*.

(Disposizione sull'ambito di applicazione)

1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 1-*bis* e 1-*ter* agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

Art. 1-*quinquies*.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1-*bis*, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente disposizione dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-*ter*, della citata legge n. 91 del 1992, introdotto dal medesimo articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *d)*, purché abbia risieduto

legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *d)*, sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.

3. Le richieste di cui al comma 2 sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *f)*.

1.01. Boschi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

*(Introduzione degli articoli 23-*bis *e 23-*ter *del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e di permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro nonché disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea)*

1. Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

« Art. 23-*bis*. – *(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)* – 1. Il cittadino italiano o dell'Unione europea o lo straniero titolare del permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 8.1, o del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro è tenuto a presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso.

2. Il richiedente di cui al comma 1 deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno.

3. L'autorizzazione all'ingresso è concessa entro trenta giorni se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nel decreto di programmazione annuale di cui all'articolo 3, comma 4, e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione all'ingresso di cui al primo periodo consente di ottenere il visto di ingresso e dopo l'ingresso in Italia, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.

4. Sono altresì ammessi a prestare la garanzia di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti del Terzo settore operanti nell'ambito dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare tale garanzia.

5. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 4, che stabilisce, in particolare, anche il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni in favore degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze la-

vorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o corsi di formazione professionale.

Art. 23-*ter*. – *(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea)* – 1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) i centri per l'impiego;

c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiari di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

b) una dichiarazione autografa dello straniero da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.

6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Lo straniero proveniente da Paesi non appartenenti all'Unione europea richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le moda-

lità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, presso lo sportello unico per l'immigrazione un accordo per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nell'accordo dei colloqui di lavoro che lo straniero effettuerà attraverso il soggetto intermediario.

8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio di cui all'articolo 22, comma 9.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera *f)*; lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.

10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

a) definizione degli *standard* di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

1.02. Soumahoro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri extra UE)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« Art. 22-*bis*. – *(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri extra UE)* – 1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri extra UE nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri extra UE, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiari di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.

6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.

8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera *f)*; lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.

10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre

2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

a) definizione degli *standard* di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

1.03. Magi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

« Art. 22-*bis*. – (*Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro*) – 1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale. ».

1.06. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

« Art. 22-*bis*. (*Permesso di soggiorno per comprovata integrazione*) – 1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di procedimenti penali, in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.

3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

6. I soggetti che gestiscono i progetti territoriali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) possono essere accreditati a erogare i servizi al lavoro e d'intermediazione, negli ambiti regionali di riferimento, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ».

1.05. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro

deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.

1.04. Magi.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025)

1. Nelle more della definizione della disciplina volta alle procedure di ingresso di lavoratori stranieri, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono avvalersi, per l'anno 2025, di lavoratori stranieri per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, presentano richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi procedendo alla compilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalità di compilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La compilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 31 dicembre 2024**.** Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla compilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste pre-

sentate, tenendo conto anche degli elementi di cui all'articolo 24-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

2. Entro il 31 gennaio 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono fissate le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, sulla base delle richieste dei datori di lavoro e delle organizzazioni di cui al primo periodo, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Per le procedure relative agli ingressi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

4. I termini ai fini del rilascio dei visti e dei nulla osta nonché dei controlli, delle autorizzazioni e di ogni altra procedura ai fini degli ingressi di cui al comma 1 sono ridotti della metà.

2.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 30 novembre 2024 *con le seguenti:* 31 dicembre 2024.

*** 2.2.** Onori, Pastorella.

*** 2.3.** Gadda, Faraone, Boschi.

*** 2.4.** Zaratti.

*** 2.5.** Serracchiani.

*** 2.6.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sopprimere il comma 2.

2.7. Soumahoro.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2025 *con le seguenti:* a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.8. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: numero massimo di 10.000 *con le seguenti:* numero massimo di 30.000.

2.10. Zaratti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro un numero massimo di 10.000 istanze *con le seguenti:* entro un numero massimo di 25.000 istanze.

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere il terzo e il quinto periodo.

2.9. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: numero massimo di 10.000 *con le seguenti:* numero massimo di 20.000.

2.11. Zaratti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: indeterminato *aggiungere le seguenti:* in un settore diverso da quello dell'assistenza familiare.

2.12. Gadda, Faraone, Boschi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico *aggiungere le seguenti:* maggiormente rappresentative.

*** 2.13.** Gadda, Faraone, Boschi.

*** 2.14.** Serracchiani.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: settore domestico *aggiungere le seguenti:* e dei patronati.

**** 2.15.** Zaratti.

**** 2.16.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La circolare congiunta di cui al comma 1 individua, altresì, le modalità per la trasmissione da parte dei datori di lavoro come utenti privati alle associazioni datoriali di categoria della sottoscrizione del contratto di soggiorno o della mancata sottoscrizione.

2.17. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sopprimere il comma 3.

*** 2.18.** Zaratti.

*** 2.19.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: con esclusione del comma 5.01 del predetto articolo 22.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.

2.20. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 3, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.

*** 2.21.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

*** 2.22.** Magi.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

2.23. Onori, Pastorella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche con le modalità disposte dall'articolo 22 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.24. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , cui si rimanda anche per la determinazione dei criteri di valutazione della capacità economica rispetto al numero dei lavoratori richiesti tramite organizzazioni datoriali di categoria, con particolare riferimento alla normativa fiscale delle aziende del settore primario, nonché del valore di eventuali aiuti comunitari percepiti.

2.25. Gadda, Faraone, Boschi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ove tale numero di richieste sia congruo rispetto a quanto stabilito nella circolare medesima.

2.26. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività in favore degli immigrati – prima sezione, possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con prefetture e questure.

*** 2.27.** Gadda, Faraone, Boschi.

*** 2.28.** Battilocchio, Castiglione, Paolo Emilio Russo.

Sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

5. Per l'anno 2025, al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di manodopera nel territorio dello Stato, di contrastare efficacemente il fenomeno del caporalato, di potenziare la produzione agroalimentare

interna sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 100.000 unità per ciascuno dei due predetti settori.

6. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi di cui al comma 2, entro il limite massimo ivi indicato, decorrono dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.29. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 5, dopo le parole: 27 settembre 2023 sono *aggiungere le seguenti:* aumentate entro la quota massima di 100.000 unità e sono.

2.30. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 6, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) per il settore agricolo, in misura pari al settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025;.

*** 2.31.** Onori, Pastorella.

*** 2.32.** Zaratti.

Al comma 6, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente*:

b-bis) per le PMI del settore manufatturiero, in misura pari al settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.

2.33. Zaratti.

Al comma 7, sostituire le parole: 7 febbraio 2025 *con le seguenti:* 7 marzo 2025.

*** 2.34.** Gadda, Faraone, Boschi.

*** 2.35.** Serracchiani.

Al comma 8, sostituire le parole da: dalla seguente « 110.000 » *fino alla fine del comma con le seguenti*: dalle seguenti parole « numero massimo di 150.000 », al comma 4 la cifra « 42.000 » è sostituita dalla seguente: « 57.000 » e al comma 5 la cifra « 32.000 » è sostituita dalla seguente: « 47.000 ».

2.36. Zaratti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Al fine di sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'11 ottobre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

8-*ter*. Ai fini di consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare per contrastare le pratiche abusive di recluta-

mento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale, può attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro. La procedura di emersione con l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita anche alla persona che si trova senza un lavoro.

8-*quater*. I cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2025, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'11 ottobre 2024, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

2.37. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al fine di sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'11 ottobre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

*** 2.38.** Zaratti.

*** 2.39.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. I cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2025, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'11 ottobre 2024, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di

attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

**** 2.40.** Zaratti.

**** 2.41.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Ai fini di consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare per contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale, può attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro. La procedura di emersione con l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita anche alla persona che si trova senza un lavoro.

*** 2.42.** Zaratti.

*** 2.43.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Fino al 31 dicembre 2027, le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 561, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili. All'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, la parola: « 2025 », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « 2027 », e all'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, la parola: « 2025 » è sostituita dalla seguente: « 2027 ».

2.44. Cannizzaro, Paolo Emilio Russo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. I Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale adottano le misure organizzative utili e necessarie ad assicurare l'interoperabilità delle relative banche dati delle quali sono, rispettivamente, in possesso, al fine di sostenere l'accelerazione degli *iter* amministrativi e procedurali nonché la garanzia della sicurezza in ordine alle procedure di rilascio dei visti e dei nulla osta per l'ingresso di lavoratori stranieri, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3.

2.45. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(*Disposizioni volte a promuovere il regolare soggiorno del cittadino straniero presente nel territorio dello Stato*)

1. In via sperimentale nel triennio 2025-2028, al fine di promuovere il regolare soggiorno dello straniero presente nel territorio dello Stato, nel periodo e con le procedure di cui all'articolo 2, i datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri di Paesi non appartenenti all'Unione europea, presenti nel territorio nazionale, in possesso di un permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato, che nel corso dei cinque anni precedenti, abbiano usufruito di permesso di soggiorno che consentiva l'accesso al lavoro, o di un permesso per motivi di studio, o che siano in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, di un regolare permesso di soggiorno che non consente la conversione in motivi di lavoro.

2. Le istanze di cui al comma 1 sono ammesse, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, entro un numero massimo di 50.000 unità lavorative su base annuale.

*** 2.01.** Magi.

*** 2.02.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni urgenti a tutela dei lavoratori sottoposti a stress termico)

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del comparto agroalimentare e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca, di allevamento, di manutenzione del verde, di macellazione delle carni, di produzione conserviera ed alimentare, è prevista una deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero, attraverso una differente modulazione dell'inizio e del termine della prestazione lavorativa, coerente con le condizioni microclimatiche.

2. La deroga di cui al comma 1 è stabilita mediante accordo fra istituzioni centrali e territoriali e organizzazioni sindacali datoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

2.03. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 3.

Sopprimerlo.

*** 3.1.** Soumahoro.

*** 3.2.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* può essere rilasciato *aggiungere le seguenti:* , entro trenta giorni,;

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* conferma espressa *aggiungere le seguenti:* , entro trenta giorni,.

3.3. Onori, Pastorella.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e della cooperazione internazionale *aggiungere le seguenti*: in conformità con le norme dell'Unione europea e il diritto internazionale.

3.4. Zaratti.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e della cooperazione internazionale *aggiungere le seguenti*: in conformità con le norme dell'Unione europea.

3.5. Zaratti.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

3.6. Zaratti.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka *con le seguenti:* del Pakistan.

3.7. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Ai conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appar-

tenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo e in possesso di abilitazione professionale o altro titolo abilitativo equivalente rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nell'ambito della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, dipendenti in qualità di autista da un'impresa stabilita in Italia, è consentita la guida sul territorio nazionale per un periodo di un anno dalla data di assunzione a condizione che entro il medesimo periodo assolvano agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica di cui all'articolo 14 del presente decreto. ».

3.01. De Monte.

ART. 4.

Sopprimere il comma 3.

4.1. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per la realizzazione del programma relativo all'istituzione di corsi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine o di permanenza ai fini dell'ingresso nel nostro Paese di lavoratori stranieri, per l'incremento del numero dei predetti corsi e dei relativi posti è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente, al comma 4:

all'alinea, sostituire la parola: 10.529.736 *con la seguente:* 40.529.736;

alla lettera c), *sostituire la parola:* 10.529.736 *con la seguente:* 40.529.736.

4.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole:* di polizia

b) *dopo le parole:* rotte migratorie, *aggiungere le seguenti:* ai fini dell'apertura di canali di ingresso regolari anche per ricerca di lavoro nonché di corsi di formazione professionale e civico-linguistica ad essa eventualmente propedeutici,.

4.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 3, dopo le parole: d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* previa acquisizione degli atti di indirizzo espressi, secondo i rispettivi regolamenti, dai competenti organi parlamentari delle Camere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del documento,.

4.4. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 3, sostituire le parole: 15 milioni di euro *con le seguenti:* 35 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 4:

all'alinea, sostituire le parole: 20 milioni *con le seguenti:* 40 milioni;

dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

b-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4.7. Il Governo.

Al comma 4, lettera b), *dopo le parole:* per l'anno 2024 *aggiungere le seguenti:* e quanto a euro 10.529.736 per l'anno 2025,.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

4.5. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: mediante l'indizione di apposite procedure *fino alla fine del periodo con le seguenti*: mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici fino ad esaurimento e, nel caso di un numero di candidati insufficienti, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami. Al fine di riconoscere e non disperdere le professionalità acquisite, costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio presso la medesima amministrazione per un periodo, anche non consecutivo, non inferiore ad un anno, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione.

4.6. Ascari, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Istituzione Fondo a sostegno della formazione professionale e civico-linguistica degli stranieri)

1. Al fine di favorire l'ingresso legale e sicuro di manodopera straniera è istituito un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2024 a beneficio degli enti che presentino programmi di formazione professionale e civico-linguistica ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. L'accesso al fondo è disciplinato con apposito provvedimento emanato dalla competente direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.01. Battilocchio, Castiglione, Paolo Emilio Russo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Istituzione del Fondo per l'ingresso legale e sicuro di manodopera straniera)

1. Al fine di favorire l'ingresso legale e sicuro di manodopera straniera è istituito un fondo di 5 milioni di euro a beneficio degli enti che presentino programmi di formazione professionale e civico-linguistica previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al fondo di cui al comma precedente.

4.02. Gadda, Faraone, Boschi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure di semplificazione per le procedure di apertura di conti di pagamento con caratteristiche base o carte prepagate con codice iban per i lavoratori stranieri)

1. Per consentire l'erogazione della retribuzione o degli emolumenti, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nelle more del rilascio del permesso di soggiorno elettronico per lavoro subordinato o autonomo, il lavoratore straniero ha diritto all'apertura di un conto base di cui all'articolo 126-*noviesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, re-

cante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o all'attivazione di una carta prepagata con codice Iban, presentando presso le banche o la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati, un documento di identità in corso di validità, internazionalmente riconosciuto, senza la necessità di traduzioni giurate, il proprio codice fiscale provvisorio o definitivo e copia del nulla osta al lavoro o della ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno.

4.03. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di tutela degli immigrati vittime di sfruttamento lavorativo)

1. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12-*quater* è sostituito dal seguente:

« 12-*quater*. Nelle ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-*bis* e nei delitti di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, è rilasciato dal questore, anche su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno »;

b) al comma 12-*quinquies*, primo periodo, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »;

c) dopo il comma 12-*sexies* è inserito il seguente:

« 12-*septies*. Nelle more della definizione del procedimento penale, il lavoratore straniero beneficia di un percorso di formazione lavorativa di dodici mesi e di un sostegno economico in misura pari a 500 euro mensili, da erogare per un periodo massimo di dodici mesi, quali misure di protezione sociale, di assistenza, anche economica, e di integrazione degli immigrati vittime di sfruttamento lavorativo fino all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro ».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti il programma e le modalità di attuazione e di finanziamento delle misure di protezione sociale, di assistenza, anche economica, e di integrazione degli immigrati vittime di sfruttamento lavorativo previste dal comma 12-*septies* dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5.1. Soumahoro.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera* a);

b) *alla lettera* d), *sopprimere il numero 2).*

5.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera c), *capoverso « Art. 18-*ter *», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili;

b) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* sei mesi e può essere rinnovato per.

5.3. Magi.

Al comma 1, lettera c), *capoverso « Art. 18-*ter *», comma 1, sopprimere le parole:* e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili.

5.4. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera c), *capoverso « Art. 18-*ter *», comma 1, sostituire le parole:* e questi contribuisca utilmente *con le seguenti*: ovvero mediante la denuncia del lavoratore e questi cooperi.

*** 5.5.** Zaratti.

*** 5.6.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera c), *capoverso « Art. 18-*ter *», comma 1, sopprimere la parola:* utilmente.

5.7. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera c), *capoverso « Art. 18-*ter *», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* , ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.

5.8. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso « Art. 18-*ter *», comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* sei mesi *con le seguenti*: dodici mesi.

*** 5.9.** Zaratti.

*** 5.10.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera c), *capoverso « Art. 18-*ter *», comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole:* , o comunque accertata dal questore,.

5.11. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso « Art. 18-*ter *», comma 5, sostituire le parole:* , anche con sentenza non definitiva, compresa *con le seguenti:* con sentenza definitiva, salvo.

5.12. Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 19:

1) al comma 1.1 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini

della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine »;

2) al comma 1.2:

2.1) al primo periodo, le parole: « , ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, » sono soppresse;

2.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale »;

3) al comma 2, lettera *d-bis:*

3.1) al primo periodo, le parole: « condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine » sono sostituite dalle seguenti: « gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie »;

3.2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ».

5.13. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera d), *sopprimere il numero 2).*

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla fattispecie di cui ai commi 12-*quater,* 12-*quinquies* e 12-*sexies* dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 si applicano le misure di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 18-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente articolo, nonché le misure di cui agli articoli 6, 8 e 9 del presente decreto.

5.14. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Emersione dei rapporti di lavoro)

1. Al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima del 31 dicembre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'31 dicembre 2024.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 30 giugno 2024, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di dodici mesi dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data del 31 dicembre 2024 senza che se ne siano allontanati dalla medesima

data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 30 giugno 2024, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa.

5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° febbraio 2025 al 1° febbraio 2026, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza.

7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del per-

messo di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

11. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale.

13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, anche per mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.

14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà.

15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° febbraio al 30 settembre 2025, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39,

commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera *a)*, comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera *a)*. Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.

20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, le Amministrazioni dello Stato competenti e le regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

21. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

5.01. Pastorella.

ART. 6.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può essere ammesso *con le seguenti:* è ammesso.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

al secondo periodo sostituire le parole: 180.000 euro *con le seguenti:* 7 milioni di euro;

sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

6.1. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.

Sopprimere il comma 5.

6.2. Zaratti.

ART. 7.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* non colposo *con la seguente:* doloso.

7.1. Zaratti.

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili,.

9.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, sopprimere la parola: utilmente.

9.2. Magi.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Protezione sanitaria speciale)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 2, la lettera *d-bis)* è sostituita dalla seguente:

« *d-bis)* degli stranieri che versano in condizioni psicofisiche derivanti da patologie gravi o a rischio di aggravamento se non trattate adeguatamente, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante anche se potenziale pregiudizio alla salute degli stessi. In tali ipotesi, il questore rilascia d'ufficio un permesso di soggiorno per cure mediche, per un tempo pari a quello attestato dalla certificazione sanitaria, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. »;

b) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Lo straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore da questi scelto ottengono uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno per protezione sanitaria. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione di una struttura sanitaria di qualsiasi paese che indichi la problematica, il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento. Tali informazioni sono trasmesse ad una struttura sanitaria pubblica italiana prescelta che confermerà, anche con rettifiche o richieste di integrazione, tali informazioni. In caso di esito positivo, è necessario attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. In caso di patologia grave o soggetta ad aggravamento, per lo straniero in situazione di indigenza si prescinde dal deposito e dalla disponibilità di vitto ed alloggio, richiedendo il pagamento, attraverso accordi bilaterali, da stipularsi antecedentemente con lo stato di provenienza dello straniero. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un fami-

liare o da chiunque altro vi abbia interesse. ».

10.01. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 11.

Premettere il seguente:

Art. 011.

(Abrogazione della legge 21 febbraio 2024, n. 14)

1. Nelle more della revisione della disciplina in materia di asilo e immigrazione nonché in tema di gestione dei flussi migratori, ivi compresa la definizione delle misure concernenti l'ingresso regolare di stranieri per motivi di lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la legge 21 febbraio 2024, n. 14, è abrogata.

011.01. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sopprimerlo.

*** 11.4.** Zaratti.

*** 11.5.** Soumahoro.

*** 11.6.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*** 11.7.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Abrogazione dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di centri di permanenza per i rimpatri e modifiche all'articolo 19 in materia di divieti di espulsione e di respingimento)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 14 è abrogato;

b) all'articolo 19:

1) al comma 1.1 sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: « Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, fatto salvo il respingimento o l'espulsione necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione del diritto di cui al terzo periodo, si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e affettivi, dell'attività lavorativa svolta o in corso di svolgimento da parte dell'interessato, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine »;

2) al comma 1.2 sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: « La domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale può essere presentata direttamente al questore. Qualora ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il questore rilascia il permesso di soggiorno per protezione speciale. Alla scadenza, qualora ricorrano i requisiti di legge, tale permesso è rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno »;

3) al comma 2, lettera *c)*, le parole: « entro il secondo grado » sono sostituite dalle seguenti: « entro il quarto grado »;

4) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori e di ogni persona vulnerabile, vittima di gravi violazione dei diritti umani, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali ».

11.8. Soumahoro.

Sopprimere il comma 1.

11.9. Zaratti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 11.10.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*** 11.11.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

*** 11.12.** Zaratti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

**** 11.13.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

**** 11.14.** Zaratti.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 1).*

*** 11.15.** Zaratti.

*** 11.16.** Pastorella, Onori.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 2).*

11.17. Zaratti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.18. Zaratti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 11.19.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*** 11.20.** Zaratti.

Al comma 1, lettera d), *capoverso « 2-*octies », *sopprimere le parole:* l'Ente dei servizi del traffico aereo competente e.

11.21. Magi.

Al comma 1, lettera d), *capoverso « 2-*octies », *dopo le parole:* Stati costieri *aggiungere la seguente:* europei.

11.22. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera d), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso « 2-*novies », *dopo le parole:* comma 2-*octies, aggiungere le seguenti:* fermo restando il pieno rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, nonché della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,;

b) *al capoverso « 2-*decies », *sostituire le parole:* 2.000 a euro 10.000 *con le seguenti:* 1.000 a euro 3.000;

c) *al capoverso « 2-*quinquiesdecies », *sostituire le parole:* due mesi *con le seguenti:* un mese;

d) *sopprimere il capoverso « 2-*sexiesdecies ».

11.23. Magi.

Al comma 1, lettera d), *capoverso « 2-*novies », *aggiungere in fine le seguenti parole:* , fermo restando il pieno rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

11.24. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera d), *capoverso « 2-*decies », *sostituire le parole:* 2.000 a euro 10.000 *con le seguenti:* 1.000 a euro 3.000.

11.25. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera d), *capoverso « 2-*quaterdecies », *sostituire le parole:* entro dieci giorni *con le seguenti:* entro venti giorni.

11.26. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera d), *capoverso « 2-*quinquiesdecies », *sostituire le parole:* due mesi *con le seguenti:* un mese.

11.27. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera d), *sopprimere il capoverso « 2-*sexiesdecies ».

*** 11.28.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

*** 11.29.** Zaratti.

Al comma 1, lettera d), *capoverso « 2-*sexiesdecies », *sostituire le parole:* e l'agente accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare *con le seguenti:* su richiesta dell'autorità competente.

11.30. Zaratti.

Al comma 1, lettera d), *dopo il capoverso « 2-*sexiesdecies », *aggiungere il seguente:*

2-*septiesdecies*. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi 2-*undecies* e 2-*duodecies*, l'Ente nazionale per l'aviazione civile è autorizzato, a decorrere dall'anno 2025, a riconoscere un'apposita indennità denominata « Svolgimento attività sanzionatoria », con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, in favore dei propri dipendenti, per il compimento di specifiche funzioni di vigilanza e di ispezione connesse all'attività sanzionatoria. L'indennità corrisposta nel corso dell'anno al personale di cui al primo periodo è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e non può superare l'importo del 15 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di euro 1.100.000,00 a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sul bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11.31. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Ziello.

ART. 12.

Sopprimerlo.

*** 12.1.** Zaratti.

*** 12.2.** Boschi.

*** 12.3.** Magi.

*** 12.4.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*** 12.5.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Sopprimere il comma 1.

12.7. Soumahoro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1, dopo le parole: « richiedente asilo ha l'obbligo » sono inserite le seguenti: « di cooperare con le autorità di cui all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identità e della cittadinanza ».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), *capoverso « 2-*bis », *sopprimere le parole:* nonché al paese o ai paesi in cui ha soggiornato in precedenza, consentendo, se

necessario, l'accesso ai dispositivi elettronici mobili in suo possesso.

12.8. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, sostituire le parole: e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e *con le seguenti*: e degli altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE.

Conseguentemente:

al comma 2:

lettera a):

*al capoverso « 2-*bis *»*, *sostituire le parole da*: relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, *fino alla fine del capoverso con le seguenti*: indicati all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE;

*sopprimere il capoverso « 2-*ter *»*;

alla lettera b), *capoverso* « 1.2 », *primo periodo, sopprimere le parole da:* , consentendo, quando è necessario *fino alla fine del capoverso*;

sopprimere il comma 3.

12.10. Magi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e di esibire o produrre *fino a:* o digitali in suo possesso,

Conseguentemente:

al comma 2:

lettera a):

*al capoverso « 2-*bis *»*, *sopprimere le parole da:* e di esibire o produrre *fino alla fine del periodo*;

*sopprimere il capoverso « 2-*ter *»*;

lettera b), *capoverso* 1.2, *sopprimere le parole da:* , consentendo, quando è necessario *fino alla fine del capoverso.*

sopprimere il comma 3.

12.9. Boschi.

Al comma 1, sostituire le parole da: nonché *fino a:* in suo possesso *con le seguenti:* , nel rispetto delle garanzie e dei principi sanciti dalla Costituzione, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, solamente ove tale scopo non possa essere raggiunto con mezzi alternativi.

Conseguentemente:

al comma 2:

lettera a), *capoverso « 2-*bis *»*, *sopprimere le parole:* nonché ai paesi in cui ha soggiornato o è transitato;

lettera b), *capoverso « 1.2 », primo periodo, sopprimere le parole:* nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato;

al comma 3, lettera c), *capoverso « 3.1 », primo periodo, sopprimere le parole:* nonché ai Paesi in cui il minore ha soggiornato o è transitato.

12.16. Onori, Pastorella.

Al comma 1, sopprimere le parole: , consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e

Conseguentemente:

al comma 2:

lettera a), *capoverso « 2-*bis *»*, *sopprimere le parole*: consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso;

lettera a), *capoverso « 2-*ter *»*, *primo periodo, sostituire le parole da*: può disporre *fino alla fine del capoverso con le seguenti*:

può disporre l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2-*bis*, previa autorizzazione scritta del tribunale competente per territorio;

lettera b), *capoverso « 1.2 », primo periodo, sopprimere le parole:* consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso;

al comma 3, sopprimere la lettera c).

12.12. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, sopprimere le parole: consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso,.

12.13. Zaratti.

Al comma 1, sostituire le parole: consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, *con le seguenti*: permettendo, se lo ritiene opportuno per acquisire i predetti elementi,.

12.14. Zaratti.

Al comma 1, dopo le parole: è transitato, consentendo *aggiungere le seguenti*: se lo ritiene opportuno.

12.11. Zaratti.

Sopprimere il comma 2.

12.17. Zaratti.

Al comma 2, lettera a), *capoverso « 2-bis », sopprimere le parole da:* nonché ai paesi in cui ha soggiornato *fino alla fine del periodo.*

*** 12.19.** Zaratti.

*** 12.20.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 2, lettera a), *capoverso « 2-bis », sopprimere le parole da*: consentendo *fino alla fine del periodo.*

12.21. Zaratti.

Al comma 2, lettera a), *capoverso « 2-bis », sostituire parole*: consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, *con le seguenti*: permettendo, se lo ritiene opportuno per acquisire i predetti elementi,.

12.22. Zaratti.

Al comma 2, lettera a), *capoverso « 2-bis », dopo le parole*: è transitato, consentendo *aggiungere le seguenti*: se lo ritiene opportuno.

12.23. Zaratti.

Al comma 2, lettera a), *capoverso « 2-ter », primo periodo, sostituire le parole*: il questore *con le seguenti:* l'autorità competente.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto periodo, sopprimere le parole: , che dà atto anche delle disposizioni del questore,.

12.26. Zaratti.

Al comma 2, lettera a), *capoverso « 2-ter », primo periodo, sostituire le parole*: il questore *con le seguenti:* il magistrato.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto periodo, sopprimere le parole: , che dà atto anche delle disposizioni del questore,.

12.27. Zaratti.

Al comma 2, lettera a), *capoverso « 2-ter », primo periodo, dopo le parole:* in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-*bis*, *aggiungere le seguenti:* e previa autorizzazione del giudice di pace territorialmente competente,.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), *capoverso « 2-*ter », *sostituire il quarto periodo, con il seguente:* Il verbale delle operazioni compiute, che dà atto anche delle disposizioni del questore, indica le finalità, i criteri e le modalità dell'accesso, i dati controllati e l'esito delle operazioni, riporta le eventuali dichiarazioni rese dall'interessato e, unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, è trasmesso al giudice di pace territorialmente competente, al termine delle operazioni. Nei soli casi di urgenza il questore può disporre l'accesso immediato ai dispositivi elettronici, ed entro il termine di quarantotto ore dall'avvio delle operazioni deve inviare il verbale unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, al giudice di pace territorialmente competente che, entro le successive quarantotto ore, decide sulla convalida con provvedimento motivato.

12.28. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 2, lettera a), *capoverso « 2-*ter », *primo periodo, sopprimere le parole*: , nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali.

*** 12.24.** Zaratti.

*** 12.25.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 2, lettera a), *capoverso « 2-*ter », *secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* , nonché ai contenuti video o fotografici diversi da quelli relativi ai documenti identificativi dell'interessato o dalla documentazione inerente ai Paesi di transito.

12.32. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 2, lettera a), *capoverso « 2-*ter », *terzo periodo, dopo le parole*: di un mediatore culturale *aggiungere le seguenti*: e del suo avvocato.

12.29. Zaratti.

Al comma 2, lettera a), *capoverso « 2-*ter », *terzo periodo, dopo le parole*: di un mediatore culturale *aggiungere le seguenti*: e di un avvocato.

12.30. Zaratti.

Al comma 2, lettera a), *capoverso « 2-*ter », *quarto periodo, sopprimere le parole*: , che dà atto anche delle disposizioni del questore,.

12.31. Zaratti.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

12.33. Zaratti.

Al comma 2, lettera b), *capoverso « 1.2 », primo periodo, sopprimere le parole da:* nonché ai paesi in cui ha soggiornato *fino alla fine del periodo.*

12.36. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 2, lettera b), *capoverso « 1.2 »,* primo periodo, *dopo le parole*: consentendo, *aggiungere le seguenti*: se lo ritiene opportuno,.

12.34. Zaratti.

Al comma 2, lettera b), *capoverso « 1.2 », sopprimere le parole*: consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso.

12.35. Zaratti.

Sopprimere il comma 3.

12.37. Boschi.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

*** 12.38.** Zaratti.

*** 12.39.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 3, lettera c), *capoverso « 3.1 », primo periodo, dopo le parole*: è consentito *aggiungere le seguenti*: , previa autorizzazione motivata del giudice di pace,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

12.40. Zaratti.

Al comma 3, lettera c), *capoverso « 3.1 », primo periodo, aggiungere, in fine, le parole seguenti*: previa autorizzazione del tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini della misure precauzionali adeguate da attuare, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di proporzionalità, adeguatezza, necessità e non discriminazione.

12.43. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 3, lettera c), *capoverso « 3.1 », quarto periodo, dopo le parole*: i poteri tutelari *aggiungere le seguenti*: o avvocato.

12.41. Zaratti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di flussi migratori per motivi familiari)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che abbiano maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento familiare, un periodo di soggiorno legale nel territorio nazionale pari ad almeno due anni continuativi »;

b) all'articolo 29, comma 4, dopo le parole: « a condizione che » sono inserite le seguenti: « il richiedente, al momento della richiesta di ricongiungimento familiare, abbia legalmente soggiornato sul territorio nazionale per almeno due anni continuativi, e che ».

12.01. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Ziello, Panizzut.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di flussi migratori per motivi familiari)

1. All'articolo 29, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in forza di matrimonio trascritto in Italia ».

12.02. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Ziello, Panizzut.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di flussi migratori per motivi familiari)

1. All'articolo 29, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al primo periodo, dopo le parole: « dai competenti uffici comunali » sono aggiunte le seguenti: « , previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975 ».

12.03. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Ziello, Panizzut.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di flussi migratori per motivi familiari)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *b)*:

1) al primo periodo, le parole: « all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere » sono sostituite dalle seguenti: « al limite reddituale fissato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo civile, aumentato della metà del medesimo importo per ogni familiare da ricongiungere »;

2) al secondo periodo, le parole: « dell'importo annuo dell'assegno sociale » sono sostituite dalle seguenti: « del predetto limite reddituale fissato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 »;

3) al terzo periodo, le parole: « dei familiari » sono sostituite dalle seguenti: « degli ascendenti e dei discendenti »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di ricongiungimento familiare per i soggetti a carico di cui al comma 1, il reddito minimo determinato ai sensi del comma 3, lettera *b)*:

a) se il richiedente è lavoratore subordinato, deve provenire da un rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato;

b) se il richiedente è lavoratore autonomo, deve risultare dalle dichiarazioni dei redditi dell'impresa, anche individuale, relative a periodi di imposta di durata almeno pari ai due anni solari antecedenti alla data di presentazione della richiesta di ricongiungimento, redatte da un commercialista o da un revisore dei conti; in tale caso, l'impresa, anche individuale, è assoggettata a verifica fiscale da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, che rilascia una certificazione sull'effettivo stato reddituale dell'impresa e sull'assolvimento degli oneri contributivi e fiscali, analoga, per quanto concerne il versamento dei contributi relativi ai dipendenti, a quella cui sono sottoposti gli operatori economici che intendono contrarre con la pubblica amministrazione ».

12.04. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Ziello, Panizzut.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di flussi migratori per motivi familiari)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono soppresse le lettere *c)* e *d)*;

b) al comma 1-*bis*, le parole: « lettere *b)*, *c)* e *d)*, » sono sostituite con le seguenti: « lettera *b)* »;

c) al comma 1-*ter*, le parole: « alle lettere *a)* e *d)* » sono sostituite con le seguenti: « alla lettera *a)* »;

d) al comma 3, lettera *b-bis,* le parole da: « a favore » a « Trento e Bolzano » sono sostituire dalle seguenti: « per sé e i propri familiari ».

12.06. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Ziello.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Paesi di origine sicuri)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea

e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « di parti del territorio o » sono soppresse;

c) al comma 4, la parola: « EASO » è sostituita dalle seguenti: « Agenzia dell'Unione europea per l'asilo »;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed è notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, il Consiglio dei Ministri delibera, entro il 15 gennaio di ciascun anno, una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti commissioni parlamentari. ».

Conseguentemente:

all'articolo 17:

al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2, inserire i seguenti:*

2.1. il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nei casi previsti dal comma 3 l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notifica. Se il Ministero deposita note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà prevista dal quarto periodo il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine per il deposito delle note difensive. Nei casi previsti dalle lettere *b)*, *c)* e *d)*, del comma 3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. »;

2.2 dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Avverso il decreto di cui al comma 4 è ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma. »;

al comma 1, lettera d)*, dopo il numero 1), inserire i seguenti:*

1-*bis)* al comma 2, terzo periodo, le parole: « in composizione monocratica » e le parole: « non impugnabile » sono soppresse;

1-*ter)* dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Avverso il provvedimento adottato ai sensi del comma 2 è ammesso reclamo alla corte d'appello e si applicano

le disposizioni dell'articolo 35-*bis*, comma 4-*bis*. »;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui ai numeri 2.1 e 2.2 della lettera *b)* del comma 1 e ai numeri 1-*bis)* e 1-*ter)* della lettera *d)* del comma 1 si applicano ai ricorsi presentati decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante « Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale », è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158.

12.09. Il Governo.

ART. 13.

Sopprimerlo.

*** 13.1.** Soumahoro.

*** 13.2.** Zaratti.

*** 13.3.** Boschi.

*** 13.4.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*** 13.5.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma* 1;

b) *al comma 2, lettera* b), *capoverso* « 4-*bis* »*:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole*: e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *b-bis),* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

2) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente*: Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, trovano applicazione le misure di espulsione di cui al comma 2 del medesimo articolo;

c) *al comma 3, lettera* b), *sopprimere i numeri 2) e 3).*

13.6. Magi.

Sopprimere il comma 1.

*** 13.7.** Zaratti.

*** 13.8.** Boschi.

*** 13.9.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Sopprimere il comma 2.

13.10. Zaratti.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

13.11. Zaratti.

Al comma 2, lettera b), *capoverso* « 4-*bis* », *sostituire le parole:* e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *b-bis),* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si applica il comma 4, quarto periodo; *con le seguenti:* . Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 13 comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, trovano applicazione le misure di espulsione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

13.12. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Sopprimere il comma 3.

13.13. Zaratti.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

13.14. Zaratti.

Al comma 3, lettera b), *sopprimere il numero 2).*

*** 13.15.** Zaratti.

*** 13.16.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 3, lettera b), *numero 2), sopprimere le parole*: o non presti idonea garanzia finanziaria ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria.

13.17. Zaratti.

Al comma 3, lettera b), *numero 2), sopprimere le parole*: o non presti idonea garanzia finanziaria.

13.18. Zaratti.

Al comma 3, lettera b), *sopprimere il numero 3).*

*** 13.19.** Zaratti.

*** 13.20.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

ART. 14.

Sopprimerlo.

*** 14.1.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*** 14.2.** Zaratti.

Sopprimere il comma 1.

**** 14.3.** Zaratti.

**** 14.4.** Soumahoro.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.5. Zaratti.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* i commi 4 e 5 sono abrogati *con le seguenti:* il comma 4 è abrogato.

14.6. Zaratti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 14.7.** Zaratti.

*** 14.8.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera c), *capoverso « Art. 23-*bis *», comma 1, lettera* a), *sopprimere le parole:* si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

14.9. Magi.

Al comma 1, lettera c), *capoverso « Art. 23-*bis *», comma 1, lettera* a), *sopprimere le parole:* si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero.

14.10. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera c), *capoverso « Art. 23-*bis *», comma 1, lettera* b) *dopo le parole*: non si presenta *aggiungere le seguenti:* senza giustificato motivo.

14.11. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso « Art. 23-*bis *», sopprimere il comma 2.*

14.13. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso « Art. 23-*bis *», comma 2, sostituire la parola:* adeguato *con la seguente:* incontestabile.

14.14. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso* « *Art. 23-*bis », *comma 2, sostituire la parola:* adeguato *con la seguente:* inoppugnabile.

14.15. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso* « *Art. 23-*bis », *comma 2, sostituire la parola:* adeguato *con la seguente:* giustificato.

14.16. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso* « *Art. 23-*bis », *comma 2, sostituire la parola:* adeguato *con la seguente:* idoneo.

14.17. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso* « *Art. 23-*bis », *comma 2, dopo le parole:* di valutazione *aggiungere la seguente:* inconfutabile.

14.18. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso* « *Art. 23-*bis », *comma 2, dopo le parole:* di valutazione *aggiungere la seguente:* incontestabile.

14.19. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso* « *Art. 23-*bis », *comma 2, dopo le parole:* di valutazione *aggiungere la seguente:* oggettiva.

14.20. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso* « *Art. 23-*bis », *sopprimere il comma 3.*

14.21. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso* « *Art. 23-*bis », *sopprimere il comma 4.*

*** 14.12.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

*** 14.22.** Zaratti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso* « *Art. 23-*bis », *sopprimere il comma 5.*

14.23. Zaratti.

ART. 15.

Sopprimerlo.

*** 15.1.** Zaratti.

*** 15.2.** Boschi.

*** 15.3.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

15.4. Zaratti.

Al comma 1, lettera a), *capoverso « 1-*quater », *sostituire le parole*: fondati motivi *con le seguenti*: incontestabili e oggettivi motivi.

15.5. Zaratti.

Al comma 1, lettera a), *capoverso « 1-*quater », *sostituire le parole*: fondati motivi *con le seguenti*: inoppugnabili e oggettivi motivi.

15.7. Zaratti.

Al comma 1, lettera a), *capoverso « 1-*quater », *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Anche in caso di revoca della protezione speciale resta comunque esclusa la facoltà del Ministero dell'Interno di disporre l'espulsione dello straniero.

15.8. Boschi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

15.9. Zaratti.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Disposizioni per il riconoscimento in deroga delle qualifiche delle professioni sanitarie delle rifugiate provenienti dall'Afghanistan)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario alle professioniste cittadine afghane, residenti in Afghanistan prima del 15 agosto 2021 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

2. Le professioniste di cui al comma 1 possono esercitare le professioni sanitarie o socio-sanitarie a seguito del rilascio del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati ai sensi dell'articolo VII della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148.

3. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome, le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professioniste, a seguito, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

15.01. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello.

ART. 16.

Sopprimerlo.

*** 16.1.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*** 16.2.** Sorte, Pittalis, Paolo Emilio Russo.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 2).*

16.3. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

ART. 17.

Sopprimerlo.

*** 17.1.** Magi.

*** 17.2.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*** 17.3.** Sorte, Pittalis, Paolo Emilio Russo.

Al comma 1, lettera a), *numero 1), capoverso* « *3-*septies », *secondo periodo, sopprimere la parola:* esclusivamente.

17.4. Zaratti.

Al comma 1, lettera b), *numero 2), sopprimere il capoverso* « *2-*bis ».

17.5. Zaratti.

Al comma 1, lettera b), *numero 2, capoverso* « *2-*bis », *sopprimere le parole:* di cui all'articolo 28-*bis*, commi 1, 2 e 2-*bis* e nei casi.

17.6. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera b), *numero 2, capoverso « 2-bis »*, *sopprimere le parole:* fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*ter*.

17.7. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera b), *numero 2), capoverso* « *2-*bis », *sostituire le parole:* sette giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

17.8. Zaratti.

Al comma 1, lettera b), *numero 2), capoverso* « *2-*bis », *sostituire le parole:* sette giorni *con le seguenti:* quindici giorni.

*** 17.9.** Zaratti.

*** 17.10.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera b), *numero 2), capoverso* « *2-*ter », *aggiungere in fine il seguente periodo:* L'eventuale istanza di sospensiva presentata congiuntamente al deposito del ricorso sospende l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento fino alla decisione sull'istanza medesima. Il giudice decide nel termine di cinque giorni.

17.11. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera b), *dopo il capoverso « 2-ter » aggiungere il seguente:*

2-*quater*. Nei casi di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* il provvedimento di trattenimento è tradotto nella lingua ufficiale del Paese di origine dello straniero trattenuto ovvero in una lingua da questi effettivamente conosciuta. L'agente notificatore si farà assistere, al fine dell'accertamento dell'effettiva comprensione del contenuto del provvedimento da parte dello straniero trattenuto, da un mediatore culturale accreditato presso il centro.

17.12. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

17.13. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera c), *capoverso « Art. 35-*bis.*1 », comma 1, sostituire le parole:* di quindici giorni *con le seguenti:* di trenta giorni.

17.14. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso « Art. 35-*bis.*1 », sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), *capoverso « Art. 35-*bis.*2 », sopprimere il comma 2.*

17.15. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera c), *capoverso « Art. 35-bis.1 », al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:* , quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni

17.16. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera c), *capoverso « Art. 35-*bis.*1 », comma 5, terzo periodo, sostituire le parole*: non impugnabile salvo che ritenga di procedere immediatamente ai sensi del comma 6 *con le seguenti:* impugnabile nel termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria.

17.17. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso « Art. 35-*bis.*1 », comma 6, sopprimere la parola:* immediatamente.

17.18. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso « Art. 35-*bis.*1 », sopprimere il comma 7.*

17.19. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere i capoversi « Art. 35-*bis.*2 » e « Art. 35-*bis.*3 »*.

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

17.20. Boschi.

Al comma 1, lettera c), *capoverso « Art. 35-*bis.*2 », sopprimere il comma 2*.

17.21. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso « Art. 35-*bis.*3 », comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* entro cinque giorni *con le seguenti:* entro quindici giorni.

17.23. Zaratti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.24. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera d), *numero 1), capoverso, sopprimere il secondo periodo*.

17.26. Zaratti.

ART. 18.

Sopprimerlo.

*** 18.1.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*** 18.2.** Sorte, Pittalis, Paolo Emilio Russo.

*** 18.3.** Zaratti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

18.4. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

ART. 19.

Sopprimerlo.

19.1. Sorte, Pittalis, Paolo Emilio Russo.

Al comma 1, sostituire le parole da: decorsi trenta giorni *fino alla fine del periodo con le seguenti:* a decorrere dal 30 giugno 2026.

19.2. Sorte, Pittalis, Paolo Emilio Russo.